

N. 621/14 R.G. notizie di reato/Mod. 21 – N. 7792 /14 GIP.



Tribunale di Taranto
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Ordinanza applicativa di misura cautelare personale artt. 272 e seguenti cpp

Il giudice per le indagini preliminari **Giuseppe TOMMASINO**, preso atto della richiesta formulata dal PM. in sede e letti gli atti del procedimento penale a carico di:

ALBANO Giovanni, nato a Taranto il 15/08/1953 e residente in Martina Franca (TA) alla Str. Votano H n. 5

RIPIENO Massimo, nato a Taranto il 04/08/1965 ed ivi residente alla via Toscana n. 3

PICA Angela, nata a Bologna il 17/09/1983 e residente in Taranto alla via Giacomo Leopardi n. 21

PULPITO Paolo, nato a Taranto il 20/07/1980 ed ivi residente al viale XXV Aprile ed. N Int. 5, quartiere Paolo VI

LADIANA Loredana, nata a Taranto 12/06/1966 ed ivi residente alla via Cesare Battisti n. 57

VOLPE Domenico, nato a Taranto il 04/06/1956, irreperibile

MARTINA Cecilia, nata a Taranto il 16/02/1973 ed ivi residente al piazzale Due Giugno n. 8, quartiere Paolo VI

PALOMBA Pasquale, nato a Taranto il 13/10/1983 ed ivi residente al piazzale Due Giugno n. 8, quartiere Paolo VI

SPINELLI Giorgio, nato a Taranto il 17/09/1989 ed ivi residente al viale Pietro Nenni ed. 1 E

RANIERI Teresa, nata a Taranto il 27/04/1985 ed ivi residente al viale Del Lavoro ed. N Int. 2, quartiere Paolo VI

GUARINO Anna, nata a Taranto il 03/04/1985 ed ivi residente al viale Nenni ed. V/1 Int. 20, quartiere Paolo VI

D'IPPOLITO Cataldo, nato a Taranto il 03/05/1990 e residente in Statte al Vico 1 Lulli n.4

BRUNO Antonio, nato a Taranto il 27/10/1982 ed ivi residente alla via Duomo n. 218

MICELLI Salvatore, nato a Brindisi il 03/07/1984, residente in Taranto alla via Brindisi 3 e domiciliato in Taranto alla via Regina Elena n. 80

MICELLI Barbara, nata a Grottaglie 12.11.1981 e res. te a Taranto, via Diego Peluso

MARANGELLA Pasqua, nata a Martina Franca il 09/12/1957 ed ivi residente alla via Votano n. 55

D'ORONZO Cosimo, nato a Taranto il 15/01/1988 ed ivi residente alla via Sciabelle n. 48

POMES Vincenzo Fabrizio, nato a Taranto il 20/02/1966 e residente in Bologna via De' Piatessi n 16.

MODEO Patrizia, nata a Taranto il 03/09/1965 ed ivi residente alla via XXV Aprile ed. C/2 Sc.

ANTONAZZO Michele, nato a Presicce (LE) il 19/10/1957 e residente in Acquarica del Capo (LE) alla via Alessandro Volta n. 4

ALFARANO Vincenzo, nato Acquarica del Capo (LE) 10/07/1960 e residente in Presicce (LE) alla via Roma n. 320

D'ANGIULLI Luigi Jonathan, nato a Taranto 29/10/1986 ed ivi residente alla via Umbria n. 4

sottoposti ad indagini preliminari in relazione ai reati di seguito rubricati.

LADIANA Loredana — MICELLI Salvatore — MARTINA Cecilia — RANIERI Teresa — GUARINO

Anna

A) ART. 416 C.P. per essersi associati fra loro allo scopo di commettere più delitti di truffa aggravata in danno della Regione Puglia, dell'Unione Europea e del MEF per conseguire erogazioni pubbliche di cui ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 "misure anticrisi per le donne", a tal fine:

- costituendo direttamente, o mediante prestanome, imprese prive di reale operatività ed **MICELLI e la LADIANA** presentando personalmente le istanze di candidatura al citato bando, corredate da documentazione falsa attestante l'assunzione di manodopera femminile e/o lo svolgimento dell'attività d'impresa e la polizza fidejussoria a garanzia dei finanziamenti e seguendo l'iter amministrativo anche intrattenendo rapporti diretti con gli uffici regionali;
- acquisendo i relativi profitti, direttamente ovvero mediante rimesse operate dai soggetti che, risultando fittiziamente titolari/legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, avevano ricevuto le pubbliche erogazioni. **ENTITA' COMPLESSIVA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE EURO 1.271.486,23**

In Taranto, fino al 26.9.2013 (data dell'ultimo bonifico effettuato dalla Regione Puglia).
Recidiva reiterata specifica per Micelli e Martina

ALBANO Giovanni e LADIANA Loredana

B) ARTT. 110-640 bis C.P. perchè in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel costituire la ditta **"CENTER CALL di Albano Giovanni"**, priva di reale operatività, presentando domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne - ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'esistenza e l'operatività della ditta allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, **nonchè polizza fideiussoria, da escutere in caso di irregolarità, apparentemente rilasciata dalla società di assicurazione rumena LIG INSURANCE, risultata falsa,** e la **LADIANA** depositando personalmente presso gli uffici regionali documentazione pertinente e qualificandosi nei rapporti con tali uffici quale rappresentante della ditta, così creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, si procuravano ingiusto profitto dato dall'erogazione del finanziamento regionale, **disposto con mandati di pagamento nn. 10617 e 10679 del 5.8.2013 per un ammontare complessivo di € 347.086,50.**

Taranto, 5.8.2013

Recidiva generica per Albano

RIPIENO Massimo e LADIANA Loredana

C) ARTT. 110-56 640 bis C.P. perchè, in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel costituire la ditta individuate **"GLOBALCENTER di RIPIENO Massimo"**, **priva di reale**

operatività, presentando domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'esistenza e l'operatività della ditta allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, nonché polizza fideiussoria escutibile in caso di irregolarità apparentemente rilasciata dalla società di assicurazione rumena LIG INSURANCE, risultata falsa, e la LADIANA depositando personalmente presso gli uffici regionali documentazione pertinente e qualificandosi nei rapporti con tali uffici quale rappresentante della ditta, così creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto del finanziamento, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, in quanto la Regione Puglia, dopo l'ammissione al finanziamento con determina Dir. N. 66 del 28.2.2013, a seguito dell'accertata falsità della polizza fideiussoria non erogava la prima tranches di finanziamento.

Taranto, 21.5.2013

Recidiva reiterata per Ripieno

MICELLI Salvatore e BRUNO Antonio

D) ARTT. 110-640 bis C.P. perché, in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel costituire la ditta individuale "LA PLAYA di BRUNO Antonio", priva di reale operatività, presentando il MICELLI in data 2.4.2012 domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'esistenza e la operatività della ditta, allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, così creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, indicando quale sede quella di altro centro estetico denominato "LA PLAYA DEL SOL di RECCHIA Angela", operante al medesimo civico di via Pupino n. 19 al fine di eludere eventuali controlli, si procuravano ingiusto profitto dato dall'erogazione del finanziamento regionale, disposto con mandati di pagamento n. 15695 e n. 15782 del 5.10.2012 per un ammontare complessivo di € 67.480,00 (al netto della ritenuta).

Taranto, 2.4.2012

Recidiva reiterata per Micelli Salvatore e Bruno Antonio

MICELLI Salvatore e MICELLI Barbara

E) ARTT. 110-56 - 640 bis C.P. perchè, in unione e concorso fra loro, nelle qualità di legali rappresentanti della "GLOBAL SERVICE" s.r.l., con artifici e raggiri dichiarando falsamente l'assunzione di n. 10 dipendenti (successivamente ridotti a n. 5), presentando domanda, a firma di entrambi, per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi

per le donne, ed inducendo in errore la Regione Puglia circa le assunzioni di maestranze femminili allo scopo producendo documentazione relativa alle assunzioni, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto del finanziamento, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, in quanto la Regione Puglia, dopo l'ammissione al finanziamento per l'importo di € 70.000 deliberato con Determina Dir. 754 del 14.12.2009, a seguito della mancata integrazione della documentazione, non erogava la prima tranche di finanziamento.

Taranto, fino al 26.9.2013

Recidiva reiterata per Micelli Salvatore

MICELLI Salvatore

F) ARTT. 56 - 640 bis C.P. perché, nella qualità di legale rappresentante della "PROMOSERVIZI" s.r.l. con artifici e raggiri dichiarando falsamente l'assunzione di n. 3 dipendenti, presentando domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne, ed inducendo in errore la Regione Puglia circa le assunzioni di maestranze femminili allo scopo producendo documentazione relativa alle assunzioni, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto del finanziamento, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, in quanto la Regione Puglia, dopo l'ammissione al finanziamento per l'importo di € 42.000 deliberato con Determina Dir. 754 del 14.12.2009, a seguito della mancata integrazione della documentazione, non erogava la prima tranche di finanziamento.

Taranto, fino al 26.9.2013

Recidiva reiterata per Micelli Salvatore

MICELLI Salvatore — D'IPPOLITO Cataldo

G) ARTT. 110-640 bis C.P. perché, in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel costituire la società "LO CHALET s.n.c.", priva di reale operatività, presentando il legale rappresentante in data 25.10.2010 domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 - avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'operatività della ditta, allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, il MICELLI trasmettendo alla Regione documentazione utile per la liquidazione, così creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, si procuravano ingiusto profitto dato dall'erogazione del finanziamento regionale, accordato con atti Dirigenziali n. 310 del 10.6.2011 e n. 282 del 29.2.2012, erogato con mandati di pagamento nn. 7934 e 7970 del 23.6.2011 e nn. 2999 e 3055 del 20.3.2012 per un ammontare complessivo di € 42.000,00.

Taranto, 20.3.2012

Recidiva reiterata per Micelli Salvatore

MICELLI Salvatore — BRUNO Antonio

H) ARTT. 110-640 bis C.P. perché, in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel costituire la società cooperativa "LA PUGLIESE", priva di reale operatività, presentando in data 29.3.2011 domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'esistenza e l'operatività della cooperativa allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, nonché polizza fideiussoria da escutere in caso di irregolarità apparentemente rilasciata dalla società di assicurazione Reale Mutua Assicurazione — agenzia di Lecce Castello - risultata falsa, nonché utilizzando l'atto falso di cui al capo che segue, così creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, si procuravano ingiusto profitto dato dall'erogazione del finanziamento regionale, accordato con atti dirigenziali n. 241 del 5.5.2011, disposto con mandati di pagamento nn. 7678 e 7736 del 24.6.2013 per un ammontare complessivo di € 74.544,86.

Taranto, 24.6.2013

Recidiva reiterata per Micelli Salvatore e Bruno Antonio

MICELLI Salvatore e BRUNO Antonio

I) ARTT. 110-469 e 61 n. 2 C.P. perché, in unione e concorso fra loro, ed al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, falsificavano un atto di autentica della firma di dell'agente capo-procuratore della Reale Mutua Assicurazioni — agenzia Lecce Castello — Carofalo Salvatore, apparentemente redatto dal notaio Giuseppina Balestra di Torre S. Susanna, contraffacendo l'impronta del sigillo notarile, che utilizzavano allegandolo a polizza assicurativa falsa prodotta alla Regione Puglia con richiesta di finanziamento.

Taranto, in data intercorrente fra il 22.3.2013 e il 23.5.2013

Recidiva reiterata per Micelli Salvatore e Bruno Antonio

MICELLI

L) ARTT. 477-482-494 e 61 n. 2 C.P. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo H), falsificava la carta d'identità n.AS0011793 rilasciata dal Comune di Taranto il 22.5.2009 a BRUNO Antonio, apponendovi la propria fotografia in luogo di quella del titolare ed utilizzandola, sostituendo la propria persona a quella di BRUNO, per l'apertura di un conto corrente n. 1000/4183 acceso presso il Banco di Napoli — agenzia 5 di Taranto -, conto sul quale veniva accreditato il finanziamento regionale.

Taranto, 23.5.2013

Recidiva reiterata

MICELLI — D'ANGIULLI Luigi Jonathar

M) ARTT. 110-56 640 bis C.P. perché, in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri

consistiti nel **costituire la società "Di.Emme. Consulting" s.n.c., priva di reale operatività,** presentando domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'esistenza e l'operatività della ditta allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, **nonchè polizza fideiussoria da escutere in caso di irregolarità apparentemente rilasciata dalla società di assicurazione Reale Mutua — agenzia di Lecce Castello, risultata falsa,** così creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi ingiusto profitto del finanziamento, **non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, in quanto la Regione Puglia, dopo l'ammissione al finanziamento con determina Dir. N. 438 del 17.7.2010, a seguito dell'accertata falsità della polizza fideiussoria, non erogava la prima tranche di finanziamento.**

Taranto, 26.11.2013

Recidiva reiterata per Micelli Salvatore

LADIANA Loredana e PALOMBA Pasquale

N) ARTT. 110-640 bis C.P. perchè, in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel costituire la **ditta "PULITERS di Palomba Pasquale", priva di reale operatività,** presentando domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'esistenza e l'operatività della ditta allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, **nonchè polizza fideiussoria escutibile in caso di irregolarità apparentemente rilasciata dalla società di assicurazione rumena LIG INSURANCE, risultata falsa,** e la LADIANA depositando personalmente presso gli uffici regionali documentazione pertinente e qualificandosi nei rapporti con tali uffici quale rappresentante della ditta, così creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, **si procuravano ingiusto profitto dato dall'erogazione del finanziamento regionale, ammesso con Det. Dir. N. 647 dell'11.9.2013 e disposto con mandati di pagamento nn. 13858 e 13908 del 26.9.2013 per un ammontare complessivo di € 57.000,00.**

Taranto, 26.9.2013

LADIANA Loredana — PULPITO Paolo

O) ARTT. 110-56 640 bis C.P. perchè, in unione e concorso fra loro, **con artifici e raggiri consistiti nel costituire la società "SALENTO IMMOBILIARE" s.r.l., priva di reale operatività,** presentando personalmente la LADIANA domanda, sottoscritta dal PULPITO, per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'esistenza e l'operatività della ditta allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in

particolare lettere di assunzione con relative buste paga, nonché polizza fideiussoria da escutere in caso di irregolarità apparentemente rilasciata dalla società di assicurazione LIG INSURANCE con sede in Romania, risultata falsa, così creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi ingiusto profitto del finanziamento, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, in quanto la Regione Puglia, dopo l'ammissione al finanziamento con determina Dir. n. 66 del 28.2.2013, a seguito dell'accertata falsità della polizza fideiussoria, non erogava la prima tranche di finanziamento.

Taranto, 28.1.2013

LADIANA Loredana e SPINELLI Giorgio

P) ARTT. 110-640 bis C.P. perché, in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel costituire la ditta "GAME OVER di Spinelli Giorgio", priva di reale operatività, presentando domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'esistenza e l'operatività della ditta allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, nonché polizza fideiussoria da escutere in caso di irregolarità apparentemente rilasciata dalla società di assicurazione rumena LIG INSURANCE, risultata falsa, e la LADIANA depositando personalmente presso gli uffici regionali documentazione pertinente e qualificandosi nei rapporti con tali uffici quale rappresentante della ditta, così creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, si procuravano ingiusto profitto dato dall'erogazione del finanziamento regionale, disposto con Determina n. 66 del 28.2.2013 e eseguito con mandati di pagamento n. 12657 e 12683 del 12.9.2013 per un ammontare complessivo di € 92.000,00.

Taranto, 12.9.2013

LADIANA Loredana e VOLPE Domenico

Q) ARTT. 110-640 bis C.P. perché, in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel costituire la ditta "Big Service di VOLPE Domenico", priva di reale operatività, presentando domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'esistenza e l'operatività della ditta allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, nonché polizza fideiussoria escutibile in caso di irregolarità apparentemente rilasciata dalla società di assicurazione rumena LIG INSURANCE, risultata falsa, e la LADIANA qualificandosi nei rapporti con gli uffici regionali quale delegata della ditta, creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, si

procuravano ingiusto profitto dato dall'erogazione del finanziamento regionale, disposto con Det. Dir. 129 dell'8.4.2013 ed eseguito con mandati di pagamento n. 4.600 e 4.640 del 17.4.2013 per un ammontare complessivo di € 66.870,50 al lordo della ritenuta.

Taranto, 17.4.2013

Recidiva reiterata specifica infraquinquennale per VOLPE

MICELLI Salvatore- MARTINA Cecilia - LADIANA Loredana

R) ARTT. 110-640 bis C.P. perché, in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel costituire la società "WILLIAM PROGETTI s.r.l." con legale rappresentante MARTINA Cecilia, priva di reale operatività, presentando in data 7.5.2010 domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'operatività della ditta, allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, il MICELLI curando l'istruttoria della pratica, la LADIANA trasmettendo alla Regione documentazione utile e chiedendo dopo l'erogazione lo svincolo della polizza fidejussoria, così creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, si procuravano ingiusto profitto dato dall'erogazione del finanziamento regionale, assegnato con Det. Dirigenziale n. 438 del 17.7.2010, erogato con Det. Dir. 305 del 10.6.2011 e n. 59 del 15.2.2012 e con mandati di pagamento nn. 8175 e 8197 del 27.6.2011 e nn.1777 e 1860 dell'1.3.2012 e nn. 4815 del 13.4.2012 per un ammontare complessivo di € 154.000,00 .

Taranto, 13.4.2012

Recidiva reiterata per Micelli. Recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Martina

MICELLI Salvatore- D'ORONZO Cosimo — POMES Vincenzo Fabrizio

S) ARTT. 110-640 bis C.P. perchè, in unione e concorso fra loro, il D'ORONZO in qualità di legale rappresentante della soc. coop. "FALANTO SERVIZI", il POMES di socio ed amministratore di fatto e il MICELLI nella qualità formale di consulente, con artifici e raggiri, presentando in data 25.9.2012 domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'assunzione della manodopera, allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, così creando l'apparenza circa l'impiego delle lavoratrici, si procuravano ingiusto profitto dato dall'erogazione del finanziamento regionale, assegnato con Det. Dirigenziale n. 1674 del 14.11.2012, erogato con Det. Dir. 194 del 14.5.2013 e con mandati di pagamento nn. 7002 e 7038 del 4.6.2013 per un ammontare complessivo di € 59.131,93 .

Taranto, 4.6.2013

LADIANA Loredana e MODEO Patrizia

T) ARTT. 110-640 bis C.P. perché, in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti

nel simulare assunzioni di maestranze femminili ad opera della ditta "Bottega Più di Modeo Patrizia", presentando domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'effettività delle assunzioni allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, nonché polizza fideiussoria da escutere in caso di irregolarità apparentemente rilasciata dalla società di assicurazione rumena LIG INSURANCE, risultata falsa, e la LADIANA qualificandosi nei rapporti con gli uffici regionali quale delegata della ditta, creando l'apparenza circa lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, si procuravano ingiusto profitto dato dall'erogazione del finanziamento regionale, disposto con Det. Dir. 1674 del 14.11.2012, erogato con determina n. 644 dell'11.9.2013, disposto con mandati di pagamento n. 14.089 e n. 14174 del 3.10.2013 per un ammontare complessivo di € 74.081,95.

Taranto, 3.10.2013

Recidiva generica per Modeo

MICELLI — PICA

U) ARTT. 110- 640 bis C.P. perché, in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel costituire la ditta "IMAC di Pica Angela" esercente attività di call center, priva di reale operatività, presentando domanda per accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'esistenza e l'operatività della ditta allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, nonché polizza fideiussoria escutibile in caso di irregolarità apparentemente rilasciata dalla società di assicurazione TORO, risultata falsa, così creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, il MICELLI operando formalmente quale consulente ed emettendo fatture per le prestazioni rese al fine di giustificare cartolarmente l'acquisizione di parte del finanziamento illecito, si procuravano ingiusto profitto dato dall'erogazione del finanziamento regionale, assegnato con Det. Dir. 606 del 5.10.2011, disposto con determina n. 57 del 15.2.2012 e n. 648 dell' 11.9.2013, erogato con mandati di pagamento n. 1776 e n. 1859 del 1.3.2012 e n. 12868 e n. 12956 del 18.9.2013 per un ammontare complessivo di € 168.000,00

Taranto, 18.9.2013

Recidiva reiterata per Micelli. Recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Martina

MICELLI — LADIANA

V) ARTT. 110- 640 bis C.P. perché, in unione e concorso fra loro, con artifici e raggiri consistiti nel costituire la ditta "EXECUTIVE di Ladiana Loredana" esercente attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria divenuta inattiva dal 20.10.2011, presentando domanda per

accedere ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 misure anticrisi per le donne attestando falsamente l'assunzione di manodopera femminile ed inducendo in errore la Regione Puglia circa l'esistenza e l'operatività della ditta allo scopo producendo documentazione - formalmente regolare — attestante l'assunzione delle lavoratrici, ed in particolare lettere di assunzione con relative buste paga, così creando l'apparenza circa l'esistenza della ditta in epoca successiva alla data indicata e lo svolgimento delle relative attività d'impresa con impiego di maestranze femminili, **il MICELLI risultando presente alle attività di verifica da parte dei funzionari della Regione Puglia in assenza di titolo che ne giustificasse la presenza, si procuravano ingiusto profitto dato dall'erogazione del finanziamento regionale, assegnato con Det. Dir. 47 dell'8.2.201, disposto con determina n. 754 del 9.11.2011 e n. 278 del 29.2.2012, erogato con mandati di pagamento n. 16509 e n. 16440 del 20.12.2011 e n. 3053 e n. 2993 del 23.3.2012 per un ammontare complessivo di € 67.172,25.**

Taranto, 22.4.2013

Recidiva reiterata per Micelli

MARTINA Cecilia

Z) ART. 316 bis C.P. perchè, in qualità di rappresentante legale della **"William Progetti S.r.l."**, avendo ottenuto contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile (per euro **154.000,00**) - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" di cui al capo R), **non li destinava alla predetta finalità.**

Taranto, 8.3.2013

Recidiva reiterata specifica infraquinquennale per Martina

ALBANO Giovanni

J) ART. 316 bis C.P. perché, in qualità di titolare della **"Center Cali di Albano Giovanni"**, avendo ottenuto contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile (per euro **347.086,50**) - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" di cui al capo B), **non li destinava alla predetta finalità.**

Martina Franca, 20.8.2013

Recidiva generica per Albano

BRUNO Antonio

K) ARTT. 81- 316 bis C.P. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di titolare della **"La Playa di Bruno Antonio"** e di rappresentante legale della **"La Pugliese Soc. Coop."**, avendo ottenuto contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" di cui ai capi D) e H) (per euro **70.000,00** in relazione a **"La Playa di Bruno Antonio** e di **€ 74.544,66** in relazione alla **"La Pugliese"**) **non li destinava alla predetta finalità.**

Taranto, 30.9.2013.

Recidiva reiterata per Bruno

D'IPPOLITO Cataldo

W) ART. 316 bis C.P. perchè in qualità di rappresentante legale della "Lo Chalet di D'Ippolito Cataldo", avendo ottenuto contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile (per euro 41.598,44) - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" di cui al capo G), non li destinava alla predetta finalità.

Taranto, 18.9.2013

PALOMBA Pasquale

X) ART. 316 bis C.P. perché, in qualità di titolare della "Puliters di Palomba Pasquale", avendo ottenuto contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile (per euro 57.000,00) - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" di cui al capo N), non li destinava alla predetta finalità.

Taranto, 3.10.2013

SPINELLI Giorgio

Y) ART. 316 bis C.P., perchè in qualità di titolare della "Game Over di Spinelli Giorgio", avendo ottenuto contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile (per euro 92.000,00) - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" di cui al capo P), non li destinava alla predetta finalità.

Taranto, 23.9.2013

VOLPE Domenico

AA) ART. 316 bis C.P. perché, in qualità di titolare della "Big Service di Volpe Domenico", avendo ottenuto contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile (per euro 66.870,50) - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" di cui al capo Q), non li destinava alla predetta finalità.

Taranto, 30.4.2013.

Recidiva reiterata specifica infraquinquennale

D'ORONZO Cosimo

BB) ART. 316 bis C.P. perché, in qualità di rappresentante legale della "Falanto Servizio Soc. Coop.", avendo ottenuto contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile (per euro 59.131,93) - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" di cui al capo S), non li destinava alla predetta finalità.

Taranto, 2.7.2013

MODEO Patrizia

CC) ART. 316 bis C.P. perché, in qualità di titolare della "Bottega Più di Modeo Patrizia", avendo ottenuto contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile (per euro 74.081,95) - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" di cui al

capo I), non li destinava alla predetta finalità.

Taranto, 18.11.2013.

Recidiva generica per Modeo

PICA Angela

DD) ART. 316 bis C.P. perchè, nella sua qualità di titolare della "IMAC di Pica Angela", avendo ottenuto contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile (per euro 168.000,00) - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" di cui al capo U), non li destinava alla predetta finalità.

Taranto, 13.11.2013

MARTINA Cecilia

EE) ARTT. 81-648 — 61 n. 2 C.P. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé o ad altri profitto e di commettere il reato di cui al capo A), si riceveva le somme di seguito indicate di provenienza delittuosa, avendone la relativa consapevolezza, trattandosi di contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" illecitamente ottenuti e derivanti da truffe perpetrate in danno della Regione Puglia, del MEF e dell'Unione Europea:

- > € 32.500 a mezzo bonifico eseguito in data 12/08/2013 (lo stesso giorno dell'accredito da parte della Regione Puglia del contributo in favore della Center Call di Albano Giovanni), da parte della Center Call di Albano Giovanni, con causale "pagamento polizza";
- > € 16.300 a mezzo bonifico eseguito dalla Puliters di Palomba Pasquale in data 03/10/2013 (stesso giorno dell'accredito da parte della Regione Puglia);
- > € 39.200,00 a mezzo bonifico eseguito dalla Game Over di Spinelli Giorgio, in data 18/09/2013 (stesso giorno dell'accredito da parte della Regione Puglia);
- > € 13.000 a mezzo bonifico eseguito dalla Big Service di Volpe Domenico, in data 26/04/2013 (subito dopo l'accredito da parte della Regione Puglia);

profitti delle truffe commesse da ALBANO Giovanni, PALOMBA Pasquale, SPINELLI Giorgio e VOLPE Domenico, in concorso ognuno di essi con LADIANA Loredana.

Taranto fino al 3.10.2013

Recidiva reiterata specifica per Micelli, Martina

RIPIENO Massimo

FF) ART. 648 C.P. perché, al fine di procurare a sé o ad altri profitto, si riceveva la somma di € 34.000 portata da assegno bancario emesso dalla "CENTER CALL di Albano Giovanni" di provenienza delittuosa, avendone la relativa consapevolezza, trattandosi di contributo destinati a favorire l'assunzione di personale femminile - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" illecitamente ottenuti e derivanti da truffe perpetrata in danno della

Regione Puglia, del MEF e dell'Unione Europea da ALBANO Giovanni e LADIANA Loredana.

Taranto, 19.8.2013

Recidiva reiterata per Ripieno

MARANGELLA Pasqua

GG) ARTT. 81-648 C.P. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarre profitto per sé o per altri, si riceveva la somma di € 7.000 con bonifico eseguito, in data 12/08/2013 (lo stesso giorno dell'accredito da parte della Regione Puglia del contributo in favore della Center Call di Albano Giovanni), da parte della Center Call di Albano Giovanni (marito della predetta Marangella) ed € 15.000 sempre a mezzo bonifico, eseguito dalla Big Service di Volpe Domenico, in data 24/04/2013, di provenienza delittuosa, avendone la relativa consapevolezza, trattandosi di contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" illecitamente ottenuti e derivanti da truffe perpetrate in danno della Regione Puglia, del MEF e dell'Unione Europea da ALBANO Giovanni VOLPE Domenico, in concorso ognuno di essi con LADIANA Loredana

Taranto fino al 12.8.2013.

GUARINO

HH) ARTT. 81-648 e 61 n. 2 C.P. perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé o ad altri profitto e di commettere il reato di cui al capo A), si riceveva le somme di seguito indicate di provenienza delittuosa, avendone la relativa consapevolezza, trattandosi di contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile -P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" illecitamente ottenuti e derivanti da truffe perpetrate in danno della Regione Puglia, del MEF e dell'Unione Europea:

➤ € 10.000 per bonifico eseguito in data 3/10/2013 (lo stesso giorno dell'accredito da parte della Regione Puglia del contributo in favore della PULITERS di PALOMBA Pasquale), da parte della PULITERS,

➤ € 13.200 per mezzo bonifico eseguito dalla GAME OVER di SPINELLI Giorgio in data 18/9/2013 (stesso giorno dell'accredito da parte della Regione Puglia);

➤ € 13.000 a mezzo bonifico eseguito dalla Big Service di Volpe Domenico, in data 24/04/2013 (giorno successivo all'accredito da parte della Regione Puglia);

somme derivanti da truffe commesse da PALOMBA Pasquale, SPINELLI Giorgio e VOLPE Domenico, in concorso ognuno di essi con LADIANA Loredana.

Taranto fino al 3.10.2013

RANIERI Teresa

II) ARTT. 81 -648 — 61 n. 2 C.P. perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, al fine di procurare a sé o ad altri profitto e di commettere il reato di cui al capo A), si riceveva le somme di seguito indicate di provenienza delittuosa, avendone la relativa consapevolezza, trattandosi di contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile -P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne" illecitamente ottenuti e derivanti da truffe perpetrate in danno della Regione Puglia, del MEF e dell'Unione Europea:

➤ euro 10.700 a mezzo bonifico eseguito in data 3/10/2013 (lo stesso giorno dell'accredito da parte della Regione Puglia del contributo in favore della PULITERS di PALOMBA Pasquale), da parte della PULITERS,

➤ € 13.200 a mezzo bonifico eseguito dalla GAME OVER di SPINELLI Giorgio in data 18/9/2013 (stesso giorno dell'accredito da parte della Regione Puglia);

somme derivanti da truffe commesse da PALOMBA Pasquale e SPINELLI Giorgio, in concorso ognuno di essi con LADIANA Loredana.

Taranto, fino al 3.10.2013

ANTONAZZO Michele e ALFARANO Vincenzo

LL) ARTT. 110 -479 in relazione all'art. 476 co. 2 C.P. per avere, in unione e concorso fra loro, nelle qualità di ispettori della Regione Puglia incaricati di svolgere verifiche presso la ditta "EXECUTIVE di LADIANA Loredana", che aveva avanzato richiesta di contributi destinati a favorire l'assunzione di personale femminile - P.O. Puglia FSE 2007-2013, avviso 10/2009 "Misura anticrisi per le donne", attestato falsamente nel verbale di "verifica in loco delle dichiarazioni di spesa e conformità e regolarità della esecuzione di operazioni inerenti incentivi all'assunzione" di aver accertato la presenza delle lavoratrici formalmente assunte presso la sede, che a quella data non era più operativa.

Taranto, 25.10.2011

Nel gennaio 2014 il dirigente dell' Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'innovazione della regione Puglia segnalava alla AG. alcuni profili di possibile rilevanza penale individuati nell'ambito dei finanziamenti erogati in favore di numerose imprese operanti a Taranto e provincia che avevano avuto accesso ai fondi P.O. Puglia FSE 2007-2013 — avviso 10/2009 relativo a misure anticrisi per le donne.

Appare necessario premettere alcuni brevi cenni su tale programma d'integrazione sociale e di occupazione, rivolto specificatamente alle fasce deboli della popolazione operanti nelle aree territoriali economicamente svantaggiate, quale, appunto la regione Puglia. Si tratta, invero, di un piano di intervento teso a favorire l'occupazione femminile che prevede la erogazione di fondi messi a disposizione dagli organismi comunitari europei per il 50%, dallo Stato italiano per il 40% e dalla Regione Puglia per il 10%. Più in particolare la misura di cui all'avviso 10/2009

persegue l'obiettivo di favorire l'assunzione a tempo indeterminato totale o parziale di manodopera femminile residente in Puglia, finanziando sino al massimo del 50% del costo salariale calcolato nei dodici mesi successivi all'assunzione, per una somma non superiore ad euro 14.000,00 per ogni unità stabilmente assunta a condizione che i rapporti di lavoro durino almeno trentasei mesi dalla notifica del provvedimento di ammissione al finanziamento. L'iter procedurale per accedere ai finanziamenti si articolava attraverso la presentazione di apposita istanza redatta su modello standard della Regione Puglia che, successivamente, richiedeva alle imprese ammesse la documentazione attestante la regolare assunzione delle lavoratrici e la regolarità contributiva; inoltre occorre il deposito di polizza fideiussoria a garanzia dei finanziamenti ottenuti. I funzionari regionali, quindi, procedevano all'esame formale di quanto prodotto e, in caso di esito positivo, veniva erogata la prima tranche di finanziamento, pari al 50% del contributo ammesso, mediante accredito su conto corrente intestato al soggetto richiedente.

Sulla scorta della segnalazione pervenuta, l'AG. competente conferiva ampia delega al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della G. di F. di Taranto che procedeva alla escussione delle dirigenti della Regione Puglia, Luisa Anna FIORE e Giulia CAMPANIELLO, firmatarie della denuncia e degli ispettori incaricati dei controlli Cosimo LA ROCCA e Cosima LIACI. Dalle dichiarazioni acquisite emergeva che, in esito alle ispezioni effettuate, tutte le imprese segnalate erano risultate sostanzialmente inesistenti: inoltre, dando esecuzione ad ordine di esibizione del P.M., lo stesso personale, in data 14.4.2014, acquisiva presso la Regione Puglia la documentazione relativa alle imprese richiedenti i contributi in argomento e, successivamente, la documentazione avente ad oggetto i rapporti bancari interessati ai finanziamenti, per accertare la destinazione effettiva dei contributi erogati dalla Regione Puglia alle imprese oggetto di indagine nella misura di euro 1.271.486,23: seguivano, poi, in data 09/06/2016, perquisizioni personali e locali nei confronti di LADIANA Loredana, titolare della Executive di LADIANA Loredana, MARTINA Cecilia, amministratrice della William Progetti S.r.l., GUARINO Anna che risultava aver percepito bonifici da c/c su cui erano stati accreditati i finanziamenti, RANIERI Teresa che risultava aver percepito bonifici da c/c su cui erano stati accreditati i finanziamenti, PALOMBA Pasquale titolare della ditta "Puliters". Dall'esame della documentazione emergeva che, nella totalità dei casi, subito dopo l'accredito dei contributi, le somme erano state immediatamente prelevate con varie modalità tra cui bonifici, talvolta, diretti ad altre aziende rientranti nel novero di quelle segnalate. Il P.M., a questo punto, ha esaminato le vicende riguardanti ogni singola impresa ed, essendo il metodo pienamente condivisibile, si adotta qui di seguito lo stesso criterio.

Il "CENTER CALL di ALBANO Giovanni", con sede in Martina Franca, avrebbe dovuto svolgere l'attività di centro chiamate telefoniche o informatiche a servizio di aziende; ALBANO Giovanni presentava, in data 07/12/2012, presso la Regione Puglia istanza di ammissione al

finanziamento, dichiarando la volontà di assumere cinquanta dipendenti. Ammessa al beneficio il 28/02/2013, l'impresa trasmetteva la documentazione utile per la liquidazione della prima "tranche" del contributo assegnato, pari a euro 347.086,50 che, in data 8 luglio 2013, veniva erogata. A corredo della documentazione prodotta per l'ottenimento del finanziamento la ditta presentava polizza fidejussoria emessa, in data 09/05/2013, dalla LIG INSURANCE S.A., con sede in Bucarest (Romania) che, all'uopo contattata, non confermava l'avvenuto rilascio. In conseguenza di ciò la Regione Puglia, in data 21/07/2014, richiedeva inutilmente, la restituzione del finanziamento erogato. L'istanza di ammissione (o altra successiva documentazione) risultava consegnata a mano da LADIANA Loredana, soggetto non solo estraneo all'impresa, ma del tutto sprovisto di qualsivoglia titolo professionale che la abilitasse al deposito; tuttavia a favore della predetta risultava emesso dall'Albano un bonifico di euro 32.500,00. Inoltre l'ALBANO risulta aver ordinato altro bonifico sempre di euro 32.500,00 in favore di MARTINA Cecilia, rappresentante legale della "William Progetti S.r.l." (impresa destinataria di analogo contributo), nonché dipendente della "Salento Immobiliare S.r.l.", altra impresa destinataria di finanziamento regionale. I ripetuti sopralluoghi hanno comprovato l'assenza di attività lavorativa e la stessa sede è sempre risultata chiusa. Sul piano fiscale ALBANO Giovanni risulta aver omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle II.DD. e dell'IVA e i versamenti fiscali e contributivi, utilizzando, tra l'altro, crediti d'imposta inesistenti. Gli accertamenti bancari espletati hanno confermato l'accredito da parte della Regione Puglia della somma di euro 347.086,50, prelevata quasi interamente dall'Albano nel lasso temporale 12-20 agosto 2013, con diverse modalità (bonifici, prelievi contanti, assegni circolari). Dall'analisi dell'estratto di conto corrente aziendale acquisito, per il periodo da aprile ad agosto 2013, non vi è traccia della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori denunciati all'INPS, mancando di conseguenza la prova dell'effettivo pagamento degli emolumenti derivanti dagli asseriti rapporti di lavoro. Del resto l'Ispettorato del Lavoro di Taranto ha redatto informativa di reato dalla quale emerge che gli accessi effettuati in data 20.9.2013 e 17.10.2013 presso la sede aziendale sita in Martina Franca avevano evidenziato l'assenza di attività. Le lavoratrici che risultavano formalmente assunte, escuse a sommarie informazioni, hanno confermato di non aver mai lavorato presso la azienda in questione ad eccezione della sola dipendente BARNABA Grazia. Infine l'esito degli accertamenti eseguiti dall'INPS di Taranto ha confermato l'insussistenza di tutti i rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla Center Cali di Albano Giovanni nell'intero periodo da aprile 2013 a marzo 2016.

RIPIENO Massimo, apparente titolare della ditta "Globalcenter", ha presentato, in data 07/12/2012, istanza di ammissione al finanziamento manifestando l'intenzione di assumere cinquanta dipendenti. La Regione Puglia, in data 28/02/2013, ammetteva l'impresa richiedente ad un contributo di euro 694.173,00. A corredo della documentazione prodotta per l'ottenimento del finanziamento la ditta presentava la prevista polizza fidejussoria,

apparentemente emessa, in data 08/05/2013, dalla LIG INSURANCE S.A., con sede in Romania. La p.g. ha acquisito una nota della LIG INSURANCE S.A. che disconosceva la validità della polizza prodotta, specificando che la stessa, avente quale contraente la Globalcenter di Ripieno Massimo, era stata emessa al solo scopo di "Preventivo o Bozza/Facsimile". Presso gli uffici regionali è stata acquisita, inoltre, una nota della Direzione Territoriale del Lavoro di Taranto con la quale si riferiva che l'azienda in questione non aveva svolto alcuna attività produttiva. Sul piano fiscale la ditta Globalcenter non ha mai presentato dichiarazioni ai fini delle ILDD. e dell'IVA per il predetto periodo ad eccezione che per il modello dichiarativo 770 per l'anno d'imposta 2013 ed ha omesso i versamenti fiscali e contributivi, utilizzando, tra l'altro, crediti d'imposta inesistenti. Anche in questo caso è stata LADIANA Loredana a presentare "brevi manu", presso la Regione Puglia, documenti afferenti alla pratica in questione. Non si è proceduto ad eseguire gli accertamenti bancari a carico della ditta in questione che, come sopra evidenziato, non ha percepito alcun finanziamento. Tuttavia va evidenziato, a dimostrazione dell'esistenza di legami fra i vari indagati, che dall'esame della documentazione bancaria relativa alla Center Call di Albano Bruno, si rileva che il titolare di quest'ultima ha emesso, in data 19/08/2013, un assegno bancario di euro 34.000,00 nei confronti di RIPIENO Massimo, in assenza di rapporti economico commerciali intercorsi, nell'anno 2013, tra le due aziende. ALBANO Bruno inoltre ha emesso il predetto assegno bancario pochi giorni dopo aver ricevuto, in data 12/08/2013, due bonifici da parte della Regione Puglia per complessivi euro 347.086,50, quale prima "tranche" del finanziamento concesso. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la non operatività dell'azienda. In relazione alla sede di Taranto, la ditta non ha prodotto documentazione comprovante la disponibilità della sede e l'installazione di utenze. Dall'analisi del conto corrente aziendale non risulta la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti denunciati all'INPS. Sono state assunte dichiarazioni dalle lavoratrici che risultavano assunte: RESTA Maria ha negato di aver lavorato alle dipendenze della ditta, pur affermando di aver sottoscritto le buste paga, su richiesta di RIPIENO Massimo, dal maggio ad ottobre 2013; RIONDINO Addolorata ha dichiarato di non aver mai prestato attività lavorativa; solo SETTEMBRINI Anna ha affermato di aver lavorato, rendendo però dichiarazioni che gli investigatori hanno ritenute inattendibili in quanto la lavoratrice non è stata in condizione di indicare il nominativo dei suoi compagni di lavoro. A seguito di verifiche effettuate (con attività di sopralluogo e ascolto delle lavoratrici) l'INPS ha disconosciuto tutti i rapporti di lavoro subordinato denunciati dalla Globalcenter di Ripieno Massimo da aprile 2013 a maggio 2016: in particolare rilevano le dichiarazioni assunte da PADOVANO Anna Ilaria, LA NEVE Giovanna, RUSSO Maria Carmela, D'IPPOLITO Rosa, NISI Valentina, SPADA Maria e SCARNERA Tamara le quali hanno escluso di aver lavorato alle dipendenze della ditta.

BRUNO Antonio, apparente titolare della ditta "LA PLAYA" con sede in via Pupino 19 di Taranto, gestore di un centro estetico, ha avanzato istanza di finanziamento nell'aprile 2012, tramite il

proprio consulente MICELLI Salvatore, manifestando l'intenzione di assumere dieci unità lavorative. Nell'ottobre successivo la Regione corrispondeva la tranche del contributo assegnato, pari a euro 70.000,00; tuttavia, a distanza di un anno, il finanziamento veniva revocato per mancato inoltro della documentazione trimestrale prevista dal bando. Il provvedimento veniva notificato alla parte e alla società fideiussoria "AIM Insurance" con sede in Budapest che, tuttavia, risultava essere in liquidazione. Si è accertato che la ditta del Bruno fu costituita in data 26/03/2012 e cioè appena pochi giorni prima della presentazione della richiesta di finanziamento; risulta omessa la presentazione dei modelli dichiarativi (IVA, IRAP, 770), mentre gli accertamenti bancari eseguiti hanno evidenziato il prelievo degli importi erogati dalla Regione Puglia nelle date del 12 e 15 ottobre 2012, con diverse modalità; in particolare, in data 15.10.2012, BRUNO Antonio ha richiesto l'emissione di dieci assegni circolari di € 5.000 cadauno all'ordine di "LA PLAYA DEL SOL di RECCHIA Angela" con causale "acquisto attività". Ma è emerso anche che, in data 1.10.2012, MICELLI Salvatore e BRUNO Antonio hanno costituito altra società, avente medesimo oggetto sociale, sempre con sede in via Pupino 19, denominata "LA PLAYA s.r.l.s." che con atto notarile in data 25.10.2012 ha acquistato la ditta individuale "LA PLAYA DEL SOL di RECCHIA Angela" con sede in via Pupino n. 19, per complessivi € 110.000 utilizzando per il pagamento del prezzo gli assegni circolari tratti dal c/c sul quale era stato accreditato il finanziamento. L'ispettorato del Lavoro di Taranto ha rilevato che all'indirizzo di via Pupino n. 19, non esisteva la ditta "La Playa di Bruno Antonio" bensì il centro estetico "La Playa del Sol di Recchia Angela". Inoltre ORLANDO Stefania riferiva agli ispettori della direzione territoriale del lavoro che, in data 03/07/2012, recatasi presso il Centro per l'impiego, aveva appreso di essere stata assunta alle dipendenze della ditta "La Playa di Bruno Antonio" a decorrere dal 30/05/2012 pur non avendo mai prestato una tale attività lavorativa. In data 12/10/2012 gli ispettori della D.T.L. effettuavano un accesso ispettivo presso l'unico centro estetico recante insegna "La Playa del Sol" esistente in via Pupino in Taranto e, giunti sul posto, accertavano la presenza al lavoro di CITO Monica, assunta alle dipendenze della ditta "La Playa del Sol di Recchia Angela" dal 24/06/2009 con contratto a tempo indeterminato con mansioni di estetista la quale riferiva di non conoscere ORLANDO Stefania. Quest'ultima riferiva di essersi recata in precedenza presso la sede della ditta "Global Service S.n.c." per chiedere informazioni relative ad eventuali finanziamenti per l'imprenditoria femminile; nella occasione la predetta ebbe modo di conoscere MICELLI Salvatore, legale rappresentante della Global Service, il quale comunicò di essere intenzionato ad aprire un centro estetico. La ORLANDO ha precisato di aver consegnato al Micelli il proprio stato occupazionale ed una copia del suo diploma di estetista. In data 17/10/2012, gli ispettori della D.T.L. si recavano presso lo studio di consulenza del lavoro di Simona CARAFA ed ivi acquisivano documentazione relativa alle lavoratrici ORLANDO Stefania, AGATINO Emanuela, VOLPE Margherita, MARCHETTI Marcella, MERLETTO Rosalba, SIBILLA Simona, MERLETTO Giovanna, SICILIANO Anna, SICILIANO Lucia, NARDELLI Angela. La consulente riferiva di aver intrattenuto, per gli adempimenti connessi alle assunzioni dei dipendenti della ditta, contatti con Salvatore

MICELLI che si era sempre occupato di recapitare la documentazione. Pertanto sono state convocate tutte le lavoratrici assunte dalla ditta La Playa di Bruno Antonio, ma solo NARDELLI Angela e SICILIANO Anna hanno reso dichiarazioni: la prima ha sostenuto di non conoscere MICELLI Salvatore né BRUNO Antonio e di non aver mai lavorato presso alcun centro estetico. SICILIANO Anna riferiva di aver lavorato presso il centro estetico "La Playa srl." ubicato in Taranto alla Via Pupino n. 19 solo nel periodo compreso tra novembre 2012 e la fine di dicembre 2012, con mansioni di estetista, dopo essere stata contattata da MICELLI Salvatore al quale aveva consegnato copia del proprio attestato di estetista necessario per procedere all'assunzione. La ditta "La Playa del Sol di Recchia Angela" cessava ogni attività con decorrenza 27/10/2012 come comunicato all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate e veniva rilevata da MICELLI Salvatore, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta La Playa S.r.l. sempre corrente in Taranto, via Pupino n. 19, costituita il 26/03/2012. Si deduce che nei locali ubicati in Taranto alla Via Pupino n. 19/B, ha di fatto operato, a partire dal 22/05/2009 e sino alla data dell'accesso ispettivo avvenuto il 12/10/2012, la ditta "La Playa del Sol di Recchia Angela", e non già la ditta "La Playa di Bruno Antonio" destinataria dei finanziamenti. Estremamente chiaro è il ruolo svolto dal MICELLI che ha reclutato le lavoratrici comunicando alla CARAFA le generalità delle stesse ed ha seguito l'iter burocratico della pratica di finanziamento presso gli uffici regionali.

MICELLI Barbara e MICELLI Salvatore, titolari della ditta "Global service" con sede in Taranto, hanno presentato, in data 08/10/2009, presso la Regione Puglia, istanza di ammissione al finanziamento, impegnandosi ad assumere dieci dipendenti, numero poi ridotto a cinque. Tuttavia il finanziamento richiesto non veniva erogato. E' emerso che la ditta, attiva dal 29/09/2005, non ha presentato dichiarazioni ai fini delle IIDD, dell'IVA e dell'IRAP, pur avendo dichiarato personale dipendente come da relativi modelli 770 presentati per gli anni d'imposta 2008. Tutte le lavoratrici formalmente assunte dalla Global Service S.n.c. avevano cessato il rapporto di lavoro dal luglio 2012; non è stato possibile acquisire le loro dichiarazioni in quanto nessuna lavoratrice si è presentata ad eccezione di PALUMBO Anna Maria che, in data 28/09/2016, ha dichiarato di non aver mai lavorato.

Micelli Salvatore è stato anche amministratore della "PROMOSERVIZI S.r.l.", con sede in Taranto ed ha, in tale veste, presentato in data 20/10/2009 istanza di ammissione al finanziamento impegnandosi ad assumere tre dipendenti. Interveniva l'ammissione a contributo, ma non la erogazione non avendo la società trasmesso tutta la documentazione richiesta. Le indagini hanno posto in rilievo aspetti in comune tra le aziende Global Service S.n.c. e Promoservizi S.r.l. soprattutto perchè il rappresentante legale è per entrambe MICELLI Salvatore; inoltre le ditte hanno dichiarato la stessa sede in Taranto, dapprima in via P. Amedeo 8 e poi in via D'Aquino n. 50. La società Promoservizi non ha presentato nessuna dichiarazione ai fini delle II.DD, dell'IVA

e dell'IRAP, pur avendo dichiarato personale dipendente come da relativi modelli 770 presentati per gli anni d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013. L'Ispettorato del Lavoro di Taranto ha accertato che la società aveva formalmente assunto, con contratto a tempo indeterminato, quattro lavoratrici che, formalmente convocate, non si sono presentate presso gli uffici della Direzione del lavoro; conseguentemente è stato richiesto al Micelli la esibizione di ulteriore documentazione, ma la richiesta è rimasta inevasa.

D'Ippolito Cataldo, legale rappresentante della snc. "Lo Chalet" con sede in Taranto, avente per oggetto sociale la "ristorazione con somministrazione", presentava, in data 25/10/2012, richiesta di un contributo di euro 42.000,00 per l'assunzione di tre lavoratrici. In data 10/06/2011 veniva disposto il pagamento della prima tranche pari ad euro 21.000,00 e, al termine del secondo anno di attività, il D'Ippolito richiedeva il saldo del contributo spettante. L'ufficio regionale, ricevuta la documentazione comprendente anche la polizza fideiussoria n. 3888 del 28/03/2011 emessa dalla Hill Insurance Ltd, liquidava il 29/02/2012 l'importo di euro 20.598,44. In data 13.10.2013 MICELLI Salvatore, quale rappresentante legale della "PROJET MANAGMENT SERVICE s.r.l.", ha indirizzato alla Regione Puglia una richiesta di liquidazione del contributo relativamente a quattordici aziende fra le quali risulta esserci la snc. "CHALET". I contributi erogati dalla Regione Puglia negli anni 2011 e 2012 non sono stati indicati in dichiarazione che, peraltro, per l'anno 2012, non è stata neppure presentata. Appare certo che la società in questione non ha svolto attività e tanto si evince anche dalla banca dati in dotazione della GdF.: invero non risultano rapporti commerciali posti in essere dalla società. Gli accertamenti bancari eseguiti hanno evidenziato il prelievo, entro pochi giorni dall'accredito, delle intere somme corrisposte dall'ente regione. L'Ispettorato del Lavoro di Taranto, all'esito degli accertamenti, ha concluso per la inesistenza dei rapporti di lavoro quantomeno per la assenza fisica di un luogo destinato all' effettivo svolgimento di attività di ristorazione e somministrazione.

La società cooperativa "Pugliese", con sede dichiarata in Carosino (TA), via Vittorio Veneto n. 46, successivamente trasferita in Taranto, via Duomo n. 218, avente per oggetto sociale la pulizia di edifici, a mezzo dell'amministratore unico Crivaglia Maurizio ha prodotto una prima istanza per l'ammissione al contributo in data 14/03/2011, prospettando l'assunzione di quindici unità. In data 05/03/2012 il nuovo rappresentante legale, BRUNO Antonio, comunicava alla Regione Puglia la riduzione del progetto a dodici unità lavorative. Nella vicenda si inseriva MICELLI Salvatore poiché dalla sua casella di posta elettronica veniva comunicato alla Regione un nuovo codice IBAN. In data 23/05/2013 veniva liquidata la prima "tranche" del contributo assegnato, pari ad euro 74.544,66, accreditato sul conto corrente segnalato da MICELLI Salvatore. Tuttavia, essendosi verificata una inadempienza della società consistita nell'omessa presentazione della necessaria documentazione, l'ente regione revocava il finanziamento ed

interessava, in quanto fideiussore, la compagnia assicurativa Reale Mutua; quest'ultima chiariva che la polizza fideiussoria prodotta dalla società "La Pugliese" era stata emessa dall'Agenzia di Lecce Castello, in data 25/06/2007, a nome di altro soggetto e, nell'identico contesto, si attestava la integrale falsità della polizza in questione, compresa la firma dell'agente esattore apparentemente autenticata dal notaio Giuseppina BALESTRA che disconosceva anche la propria firma. Specifici accertamenti bancari hanno evidenziato che in data 26/06/2013 la società cooperativa aveva disposto un bonifico di euro 15.000,00 sul conto corrente n. 1013474232, accesso presso le Poste Italiane S.p.A., intestato a MICELLI Salvatore, mentre, in data 28/06/2013, era stato emesso l'assegno circolare n. 8202336796-04 di euro 8.400,00 a favore della "Tris Auto S.r.l.", con sede in Taranto utilizzato da MICELLI Salvatore per l'acquisto dell'autovettura Mercedes Classe B180, targata DF535HZ, intestata alla madre ALO' Antonia Rosa; altri quattro titoli emessi per l'importo complessivo di euro 75.000 erano stati consegnati dal Micelli al titolare della "B. & C. Nautica S.n.c." a fronte dell'acquisto di un'imbarcazione Sundek 32 di pari valore; successivamente il predetto rinunciava all'acquisto e ripiegava su altra imbarcazione del costo di euro 15.000,00, ritirando tre dei quattro assegni bancari precedentemente consegnati. A parte tali transazioni, dall' esame della documentazione bancaria relativa alla cooperativa non sono emersi elementi a conferma dell'operatività della stessa poichè non vi sono operazioni bancarie afferenti a fatture emesse, a pagamenti di stipendi, ad acquisti o altro. Ma sono emersi altri aspetti emblematici: la carta d'identità n. AS0011793, rilasciata dal comune di Taranto il 22/05/2009, riconducibile a BRUNO Antonio, presentata al banco di Napoli per l'apertura del conto corrente, riporta la foto di MICELLI Salvatore; inoltre, nel corso di una verifica fiscale nei confronti della "Project Management Service di Salvatore Micelli", il personale operante ha rinvenuto ed acquisito due chiavette USB e quattro hard disk. L'esame del materiale informatico ha consentito di rilevare che il MICELLI disponeva di file riproducenti documenti d'identità falsificati; in particolare si tratta della patente di guida n. TA5219948Y recante la foto di MICELLI Salvatore e le generalità di BRUNO Antonio e della carta d'identità n. AS0011793 intestata a BRUNO Antonio, ma recante la foto del Micelli. Sotto altri profili le lavoratrici, apparentemente assunte dalla società cooperativa nel 2011 al fine di ottenere il finanziamento, hanno escluso di aver mai prestato attività lavorativa, pur ricordando che MICELLI Salvatore le aveva indotto a firmare un contratto di lavoro per effettuare le pulizie. Dal riscontro tra le dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici con riferimento al periodo dal 2011 al 2013 e la documentazione acquisita, è emerso che la società cooperativa La Pugliese ha denunciato rapporti fittizi di lavoro al chiaro fine di ottenere i pubblici finanziamenti.

La snc, "Di. Emme. Consulting Service", con sede in Taranto alla via Ciro Giovinazzi n. 89, a mezzo del legale rappresentante D'ANGIULLI Luigi Jonathan, in data 31/05/2010, ha richiesto un contributo pari a euro 70.000,00 per l'assunzione di cinque lavoratrici; i funzionari regionali,

tuttavia, si accorgevano per tempo che la polizza prodotta era falsa, sicchè il contributo non veniva erogato. Ciò nonostante, in data 21.11.2013, la Di. Emme. Consulting Service S.n.c., tramite il solito MICELLI Salvatore, nominato dal D'ANGIULLI quale consulente, avanzava nuova istanza, anche essa respinta. È risultato che la società ha presentato una sola dichiarazione ai fini delle II.DD., per l'anno 2009, senza indicare elementi positivi di reddito, nonchè il modello dichiarativo 770 per gli anni d'imposta 2010, 2011, 2012 e 2013. In tale ultima annualità risultano importi a debito per complessivi euro 73.146,68, compensati con un inesistente credito IVA relativo alla dichiarazione annuale anno 2012.

La ditta "PULITERS di PALOMBA Pasquale", con sede in Taranto, esercente l'attività di impresa di pulizie, a mezzo del titolare e rappresentante legale, PALOMBA Pasquale, in data 10/12/2012, ha presentato domanda per ottenere l'assegnazione di un contributo pari a euro 114.000,00 per l'assunzione di dodici lavoratrici. A seguito di accoglimento venivano emessi due mandati di pagamento, rispettivamente di euro 51.300,00 e euro 5.700,00. Il titolare della ditta produceva la polizza assicurativa emessa dalla LIG INSURANCE S.A., con sede in Bucarest. Seguivamo alcuni accessi ispettivi che, sostanzialmente, evidenziavano la non operatività della azienda, sicchè la Regione Puglia richiedeva la restituzione delle somme erogate; tale missiva veniva inviata per conoscenza alla società LIG INSURANCE che declinava ogni responsabilità in quanto quella polizza risultava mai stata emessa. Si rileva che la ditta ha presentato unicamente il modello Unico/Persone fisiche e il Modello IRAP per l'anno d'imposta 2010, mentre nessuna dichiarazione risulta presentata per le annualità dal 2011 al 2016 così come nessun modello 770; peraltro sono stati omessi i versamenti fiscali e contributivi effettuando compensazioni inesistenti. Gli accertamenti bancari evidenziano il prelievo, nella stessa data dell'accredito, della somma di euro 52.000,00 a mezzi di bonifici con causale "risarcimento prestito" e della somma in contanti di euro 4.000,00. Destinatario dei bonifici sono state MARTINA Cecilia, GUARINO Anna, RANIERI Teresa e LADIANA Loredana, ma quest'ultima e la Martina sono state anche destinatarie, in data 12/08/2013, di bonifici per euro 32.500,00 ciascuna, recanti la causale "pagamento polizza", rimessi dalla "Center Call di Albano Giovanni", altra impresa beneficiaria di analogo contributo regionale. Ovviamente tale evenienza dimostra un intreccio innegabile tra le varie ditte e, con ciò, il substrato di illiceità che accomuna le diverse vicende che vedono, in definitiva, sempre gli stessi protagonisti. Per verificare l'effettività dei rapporti di lavoro le lavoratrici venivano tutte convocate dagli ispettori del lavoro: FANELLI Lucia, RIZZI Roberta e RIZZI Anna dichiaravano di non aver mai lavorato alle dipendenze dell'impresa di pulizia in oggetto, mentre STINGI Rachele e STINGI Giorgia, pur ammettendo il rapporto di lavoro, fornivano circostanze contrastanti in modo palese con le comunicazioni effettuate dal titolare dell'impresa. Nel corso dei successivi accertamenti venivano sentite altre due lavoratrici, tali FEDELE Federica e CHIRULLI Grazia che negavano di conoscere PALOMBA Pasquale e di aver intrattenuto rapporti lavorativi con la PULITERS. Infine circostanza

sicuramente sintomatica è che alle dipendenze della Puliters sono risultate occupate LADIANA Loredana e le di lei figlie RUGGERI Maria e RUGGERI Federica e cioè persone già coinvolte in altri casi come quello concernente la srl. "Salento Immobiliare". E così si perviene all'assurdo in quanto LADIANA Loredana viene a rivestire il duplice ed incompatibile ruolo di imprenditrice richiedente i finanziamenti e di lavoratrice avente i requisiti specifici del bando per essere assunta.

La srl. "Salento Immobiliare", con sede in Taranto, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, tramite l'amministratore unico PULPITO Paolo, in data 28/01/2013, presentava domanda di partecipazione al bando regionale, senza, però, ottenere il finanziamento richiesto, tanto che, in data 4.4.2013, LADIANA Loredana, quale delegata della società, chiedeva chiarimenti in ordine allo stato della pratica di finanziamento. In effetti la società in un primo momento era stata ammessa, ma risultata la falsità della polizza fideiussoria, il provvedimento era stato revocato. La stessa società, attiva dall'anno 2007, dal 2010 non ha presentato alcuna dichiarazione ai fini delle ILDD., dell'IVA e dell'IRAP pur risultando percettrice di redditi; le uniche dichiarazioni presentate per il periodo dal 2010 al 2016 sono i modelli 770 relativi alle annualità 2010, 2012, 2013 e 2014. L'esame dei modelli di versamento F24 ha evidenziato che la parte ha compensato versamenti INPS con crediti IVA inesistenti. Gli Ispettori del lavoro accertavano la non operatività dell'azienda e, di conseguenza, la simulazione dei rapporti di lavoro denunciati. Anche il personale dell'INPS concludeva negli stessi termini. Sono state escuse le dipendenti MASELLA Carolina e MANIGRASSO Loredana che hanno affermato di non aver mai lavorato per conto della Salento Immobiliare S.r.l.; altre dipendenti, pur ammettendo di aver lavorato per detta impresa, hanno rilasciato dichiarazioni contrastanti ed incerte e sovente non sono state in grado di fornire delucidazioni in merito alle modalità di svolgimento del proprio lavoro. Risalta, in particolare, l'accertamento riguardante la posizione lavorativa di MIOLLA Eleonora che è risultata occupata alle dipendenze della Salento Immobiliare dal 3 al 10 maggio 2013 e dal primo luglio al 7 ottobre 2013 alle dipendenze della Tecnomax Distribuzione, anch'essa beneficiaria di finanziamento, il cui consulente aziendale è MICELLI Salvatore. Altrettanto sintomatico è che nella forza lavoro compare MARTINA Cecilia, già amministratrice della "William Progetti S.r.l.", destinataria anch'essa del medesimo contributo per euro 154.000 interamente percepiti.

La ditta "Game Over", con sede in Taranto, a mezzo del proprio titolare SPINELLI Giorgio, in data 14/02/2013, ha presentato domanda per l'assegnazione del contributo di euro 182.000,00 per l'assunzione di sedici lavoratrici. Interveniva, in data 12 settembre 2013, la liquidazione della prima trancia del contributo assegnato, pari ad euro 92.000, a mezzo di bonifici bancari accreditati sul conto corrente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, agenzia di Taranto. Nel novembre 2013 un accertamento ispettivo sortiva esito negativo poiché all'indirizzo

comunicato non veniva rinvenuta la sede. Pertanto la Regione Puglia ha richiesto la restituzione delle somme erogate, inviando la comunicazione, per conoscenza, anche alla società fidejussoria "LIG INSURANCE" che attestava la falsità della polizza. Anche in questo caso si intravede la regia di LADIANA Loredana e di SPINELLI Giorgio: invero all'esito della perquisizione domiciliare operata nei confronti di quest'ultimo in data 9.6.2016 si è proceduto al sequestro di copia del contratto di conto corrente bancario acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nr. 107645 intestato alla srl. Game Over di Spinelli Giorgio, su cui è confluito il finanziamento nonché di varie comunicazioni di assunzioni/cessazioni modello UNILAV, riportanti quale datore di lavoro il predetto. Anche in questo caso vi è stato l'immediato prosciugamento del conto attraverso la emissione di bonifici: LADIANA Loredana è risultata beneficiaria di un bonifico eseguito, in data 18/09/2013, dalla Game Over di Spinelli Giorgio per euro 13.200,00 con causale "donazione", così come MARTINA Cecilia, GUARINO Anna, RANIERI Teresa e LADIANA Loredana, mentre la somma di euro 5.000,00 risulta prelevata in contanti. È agevole constatare che i beneficiari dei bonifici sono gli stessi che, in data 03/10/2013, con casuale "restituzione prestito", hanno ricevuto bonifici da parte della Puliters di PALOMBA Pasquale. Ancora LADIANA Loredana e MARTINA Cecilia sono state destinatarie, in data 12/08/2013, di bonifici per euro 32.500,00 cadauno, con causale "pagamento polizza", da parte della Center Call di Albano Giovanni, altra impresa beneficiaria di analogo contributo ricevuto da parte della Regione Puglia. LAERA Anna Maria, MAIORINO Rosa, PISANI Carmela, CONVERTINI Elisabetta, SCIALPI Iole, pur figurando dipendenti della azienda, hanno negato la sussistenza del rapporto di lavoro con la ditta Game Over di Spinelli Giorgio. Conseguentemente l'INPS di Taranto ha ritenuto l'insussistenza di tutti i rapporti di lavoro denunciati nel periodo da aprile 2013 a giugno 2015.

La ditta individuale "BIG SERVICE", esercente attività di pulizie, con sede in Taranto, a mezzo del proprio titolare VOLPE Domenico, ha richiesto un contributo pari ad euro 133.741,00 per l'assunzione di tredici lavoratrici; in data 8 aprile 2013 interveniva la liquidazione della prima "tranche" del contributo assegnato, pari ad euro 66.870,50. Seguiva un controllo ispettivo che sortiva esito negativo: infatti i funzionari regionali riscontravano che le buste paga e i contratti di lavoro non erano stati quietanzati e che non vi era tracciabilità dei pagamenti delle mensilità. L'impresa ha prodotto una polizza fidejussoria apparentemente rilasciata dalla LIG INSURANCE S.A. con sede in Romania, ma in effetti mai stata emessa. Anche in questo caso si assiste all'immediato svuotamento della provvista bancaria: vengono, infatti, emessi bonifici per complessivi euro 48.513,50 nei confronti di MARTINA Cecilia, LADIANA Loredana e MARANGELLA Pasqua, mentre risulta prelevata per contanti la somma di euro 16.970. In sede di perquisizione domiciliare presso la abitazione della LADIANA è stata rinvenuta documentazione pertinente alla ditta e, del resto, la predetta ha curato l'iter burocratico in qualità di delegata. La ditta, attiva dal 2008, non ha mai presentato alcuna dichiarazione

annuale, ad eccezione del modello 770 relativo all'anno 2012; ovviamente sono stati omessi i versamenti fiscali e contributivi e risulta eseguita, inoltre, compensazione di crediti del tutto inesistenti. Il servizio ispettivo presso la D.T.L. di Taranto, in sede di sopralluogo presso le sedi dichiarate, non ha rilevato alcuna attività in corso; in seguito sono state convocate le ventinove presunte lavoratrici di cui solo quattordici si sono presentate per confermare l'intervenuto rapporto di lavoro, ma nessuna di esse ha esibito il prospetto paga firmato e nessuna ha saputo indicare i luoghi ove veniva espletata la propria attività. GRIMALDI Gabriella, invece, ha dichiarato di aver firmato alcune buste paga, pur non avendo mai prestato attività lavorativa e di essere stata ricompensata da VOLPE Domenico con alcune somme di danaro rinvenienti dai finanziamenti ottenuti. Ovviamente l'INPS ha ritenuto simulati i rapporti di lavoro denunciati nell'intero periodo dal dicembre 2012 a maggio 2015.

La srl."William Progetti", con sede in Taranto, avente per oggetto sociale il commercio all'ingrosso, a mezzo del legale rappresentante MARTINA Cecilia, in data 07/05/2010, ha presentato richiesta di un contributo pari ad euro 154.000,00 per l'assunzione di undici lavoratrici. A seguito di accoglimento interveniva l'erogazione del finanziamento attraverso i seguenti mandati di pagamento: n. 8175 del 27/06/2011 di euro 69.300,00 (lordo); n. 8197 del 27/06/2011 di euro 7.700,00; n. 1777 dell'01/03/2012 di euro 68.300,00 (lordo); n. 1860 dell'01/03/2012 di euro 7.700,00; n. 4815 del 13/04/2012 di euro 1.000,00. Anche in questo caso emerge la presenza, più o meno occulta, del Micelli e della Ladiana: invero nel gennaio 2013 a Martina Cecilia subentrava SCALEGNO Rita che delegava LADIANA Loredana a richiedere lo svincolo della polizza fideiussoria emessa dalla City Insurance. Inoltre il consulente del lavoro IAIA Luigi ha dichiarato che l'intera pratica di finanziamento era stata seguita da MICELLI Salvatore. Sotto altri aspetti la società, ancorché risultante percettrice di redditi nell'anno 2011 e 2012, non ha presentato alcuna dichiarazione annuale ad eccezione del modello 770 per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012. Gli accertamenti bancari hanno evidenziato che, in concomitanza con l'accredito dei finanziamenti pari ad euro 75.460, MARTINA Cecilia ha effettuato un giroconto sul suo conto personale di euro 70.000,00. Successivamente, in data 07/03/2012, intervenuti altri accrediti per complessivi euro 74.460, la predetta ha richiesto l'emissione di assegni circolari per euro 50.000,00 e per euro 24.400,00 in suo favore. Oltre ai bonifici eseguiti dalla Regione Puglia, la William Progetti S.r.l., ha ricevuto, in data 16/05/2012, un bonifico dalla Tecnomax Distribuzione S.r.l., altra società gratificata dai finanziamenti della regione Puglia ed affidata alla consulenza del Micelli, per euro 62.500,00 e, in pari data, ha richiesto l'emissione di assegni circolari per euro 30.000,00 ed euro 31.500,00. Dall'esame del conto corrente intestato a Martina Cecilia si evince che in data 26/04/2013 è confluito su esso un bonifico per euro 13.000,00, disposto dalla Big Service di VOLPE Domenico. Ed ancora risultavano accreditati, in data 13/08/2013, altro bonifico per euro 32.500,00, disposto dalla Center Call di ALBANO Giovanni, in data 20/09/2013, altro bonifico per euro 39.200,00 disposto dalla Game Over di SPINELLI Giorgio ed, in data 04/10/2013, ulteriore bonifico per euro

16.300,00 disposto dalla Puliters di PALOMBA Pasquale: ovviamente si tratta, in ogni caso, di imprese che hanno ottenuto contributi erogati dalla Regione Puglia. Come da prassi le presunte lavoratrici sono state convocate presso gli uffici della Direzione Territoriale del Lavoro di Taranto per essere sentite in merito all'intercorso rapporto di lavoro: si sono presentate solo sei di esse ammettendo di aver lavorato alle dipendenze della società, ma nessuna è stata in grado di indicare i luoghi di lavoro e di fornire documentazione relativa al rapporto di lavoro quali i contratti e le buste paga.

La società cooperativa "FALANTO SERVIZI", con sede legale in Taranto, esercente l'attività di pulizia generale di edifici, a mezzo del rappresentante legale D'ORONZO Cosimo, in data 16/07/2012, ha richiesto un contributo di euro 118.263,85 per l'assunzione di dieci lavoratrici. A seguito di ammissione veniva accreditata la prima tranche, pari a euro 59.131,93, in data 14 maggio 2013. Tuttavia, a distanza di qualche mese, il competente ufficio regionale richiedeva la restituzione della somma anticipata poiché una visita ispettiva aveva sortito esito negativo per non essere stata rinvenuta la sede della società. Il 30 giugno 2014 la società trasferiva la sede legale in via Brindisi n. 3, indirizzo coincidente con la residenza di MICELLI Salvatore. Sul fronte degli accertamenti bancari si è rilevato che, in data 02/07/2013, il socio POMES Vincenzo Fabrizio, delegato ad operare con firma disgiunta sul conto corrente intestato alla Falanto Servizi, ha richiesto l'emissione di un assegno circolare per euro 19.375,00 a favore di CASTELLANO Antonio Pietro: tale titolo andava imputato a pagamento di una parte del prezzo corrisposto da Pomes Cristina, figlia di Pomes Vincenzo Fabrizio, al predetto CASTELLANO che aveva ceduto il proprio esercizio commerciale, in Bologna, avente attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio per il prezzo di euro 55.000. Ne viene che POMES Vincenzo Fabrizio ha utilizzato parte dei contributi regionali ricevuti dalla Falanto Servizi Soc. Coop. per interessi personali. Le apparenti dipendenti QUARANTA Anna Maria, CAPODIFERRO Margherita, PONDRELLI Claudia, Ciotola Rosa, Pomes Cristina, Palagiano Anna hanno escluso di aver prestato attività lavorativa, indicando nel POMES il soggetto che si era concretamente adoperato per la loro assunzione presso la Falanto Servizi, attivandosi, anche, per ottenere le di loro firme in calce alle buste paga.

La ditta "Bottega Più", con sede in Taranto, esercente attività di commercio al dettaglio, a mezzo della titolare MODEO Patrizia ha richiesto un contributo pari a euro 148.163,90 per l'assunzione di undici lavoratrici. A seguito di ammissione veniva erogata la prima "tranche" del contributo pari al 50%, ammontante a euro 74.081,95. L'impresa consegnava la polizza fideiussoria apparentemente emessa dalla società LIG Insurance, ma del tutto contraffatta. Nell'iter burocratico si inserisce la figura di LADIANA Loredana. La ditta, operativa dall'anno 2010, ha presentato unicamente il modello dichiarativo 770 per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, mentre non ha eseguito alcun versamento fiscale o contributivo per gli anni 2011 e 2012; la stessa ditta, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha effettuato versamenti per lavoratori dipendenti

avvalendosi di una compensazione con un credito di IVA in realtà inesistente. Gli accertamenti bancari eseguiti hanno evidenziato che la Modeo, dal 09/10/2013 al 18/11/2013, oltre ad emettere assegni di piccoli importi, ha prelevato in contanti euro 63.990,00. Le dipendenti CHIOPPA Luana e NIGRO Loredana, escuse dai funzionari dell'ispettorato del lavoro, non erano in grado di riferire gli aspetti salienti della loro asserita attività e cadevano in insanabili contraddizioni.

La ditta "I.M.A.C.", con sede in Taranto, esercente attività di call center, in data 13 settembre 2011, presentava alla Regione Puglia richiesta di contributo di euro 168.000,00 per l'assunzione di dodici lavoratrici. A seguito di accoglimento veniva liquidata, il 15/02/2012, la prima tranche di euro 84.000 ed l'11/09/2013, il saldo finale di pari importo. Tuttavia i controlli eseguiti da funzionari regionali evidenziavano che la ditta, alla data 05/12/2013, non aveva più rapporti di lavoro con le lavoratrici assunte e, pertanto, con nota del 09/12/2013, veniva richiesta la restituzione delle somme erogate. Ovviamente tale richiesta veniva notificata anche alla società Toro Assicurazioni che risultava aver rilasciato polizza fideiussoria, ma la predetta escludeva categoricamente la circostanza. In data 29/10/2013 MICELLI Salvatore, nella qualità di titolare della ditta ind.le Project Management Service, presentava presso la Sezione di Polizia Giudiziaria - Carabinieri della Procura della Repubblica denuncia-querela nei confronti di PICA Angela riferendo di aver istruito, per conto di quest'ultima la pratica per l'ottenimento del contributo previsto dal bando pubblico n. 10/2009 e che a fronte del suo impegno professionale, come da incarico di consulenza, avrebbe dovuto ricevere una provvigione pari al 20%, oltre IVA del contributo concesso, in effetti non corrisposta: pertanto il Micelli osava chiedere l'esercizio dell'azione nei confronti della sua "cliente" e nel sostenere tale pretesa allegava, paradossalmente, la trascrizione di un messaggio inviatogli da PICA Angela la quale manifestava, nonostante la corresponsione della somma di dodicimila euro, la volontà di non aderire alle ulteriori richieste per essere stata "usata" come prestanome nella richiesta di finanziamenti pubblici. La temerarietà del Micelli si apprezza maggiormente se si pensa che il predetto risulta non aver presentato per gli anni d'imposta 2012 e 2013 (annualità in cui ha emesso le fatture nei confronti di PICA Angela) le previste dichiarazioni annuali e che la percentuale del 20% è da vera e propria rapina. Tornando alle vicende della ditta in esame si rileva che la stessa ha operato negli anni 2012 e 2013 compensazioni inesistenti di credito IVA mentre gli accertamenti bancari eseguiti hanno evidenziato il solito prosciugamento del conto nella stessa giornata dell'accredito: infatti la PICA ha richiesto l'emissione di ventuno assegni circolari per complessivi euro 82.163,80 ed ha prelevato in contanti tra il 24/09/2013 e 25/09/2013 la somma di euro 80.000. Dagli accertamenti eseguiti dal personale dell'ispettorato del lavoro emerge che PICA Angela non ha mai esercitato l'attività di call center nei luoghi e agli indirizzi dichiarati per non aver mai avuto la disponibilità degli stessi. Alcune presunte lavoratrici LAZZARO Giovanna, MATTIA Maria, GULLOTTA Rosa, NARDO Chiara e DE LUCA Marisa hanno ammesso che il rapporto di lavoro era fittizio e che i luoghi indicati per lo

svolgimento dell'attività lavorativa erano inesistenti. BUSCICCHIO Rosa, NARDO' Antonella, NARDO' Sofia, LEONE Francesca, pur dichiarando di aver lavorato presso il call center di PICA Angela hanno reso dichiarazioni inattendibili per le molteplici contraddizioni rilevabili circa la descrizione dei luoghi, degli arredi e dell'ubicazione negli immobili.

La ditta "Executive", con sede in Taranto, esercente l'attività di commercio al dettaglio di articoli profumeria, a mezzo della titolare LADIANA Loredana chiedeva ed otteneva il finanziamento pari ad euro 67.172,25 per l'assunzione di cinque lavoratrici. E' emerso che la ditta ha presentato unicamente il modello 770 per gli anni 2010, 2011 e 2012, mentre nessuna altra dichiarazione obbligatoria risulta essere stata presentata sino alla cessazione intervenuta il 31/12/2013; dall'esame dei modelli di pagamento F24 è emerso che nell'anno 2011, la ditta ha compensato posizioni debitorie nei confronti di INPS, INAIL, COMUNE con crediti iva inesistenti. Dall'esame del conto corrente acceso presso la BNL risulta che le ditte "Big Service di Volpe Domenico", "Center Call di Albano Giovanni", "Puliters di Palomba Pasquale" hanno effettuato bonifici a favore di LADIANA Loredana nello stesso giorno in cui fu accreditato il contributo concesso in relazione all'avviso pubblico n. 10/2009. Successivamente il conto è stato svuotato mediante prelevamenti in contanti, uniche operazioni poste in essere: invero non sono stati rilevati i movimenti che un'impresa commerciale solitamente effettua quali pagamento stipendi, acquisto merce, versamento imposte ed altro. Risultano intervenuti due controlli ispettivi condotti da personale della regione Puglia: il primo nei giorni 21 e 22 dicembre 2010, curato dai funzionari DE GIORGIO Giancarlo e STENDARDO Carmela, conclusosi con esito irregolare per l'omessa esibizione del DURC e della polizza fidejussoria, nonché per la mancata presenza delle dipendenti CALDERONE Stefania, CASSARA Loredana, PERNA Alessandra, PALUMBO Chiara e SALVIA Rosaria. Il secondo controllo ha avuto luogo il 24 ed il 25 ottobre del 2011 ad opera dei funzionari ANTONAZZO Michele e ALFARANO Vincenzo: in questo caso si attesta la presenza delle lavoratrici CALDERONE Stefania, CASSARA Loredana, PERNA Alessandra, PALUMBO Chiara e SALVIA Rosaria, ma la circostanza non è apparsa agli investigatori corrispondente al vero limitatamente alle dipendenti CALDERONE Stefania e PERNA Alessandra in quanto la prima ha escluso di aver prestato attività lavorativa presso l'esercizio commerciale in questione, mentre la seconda ha dichiarato di aver lavorato per conto della "Executive di Ladiana Loredana" sino all'anno 2008 o 2009. Ma vi è di più: LADIANA Loredana, con dichiarazione rilasciata in data 24/02/2014 nell'ambito degli accertamenti relativi alla Salento Immobiliare S.r.l., affermava di aver "gestito sino al novembre 2011 l'attività di commercio di prodotti per l'igiene e pelletteria in via Polibio 17" e di aver "chiuso il negozio a causa dello sfratto intimato dal proprietario dei locali". In effetti il personale operante ha acquisito l'intimazione allo sfratto del 15/06/2011 ed il verbale di rilascio del 20/10/2011 in cui si legge testualmente: "le chiavi dell'immobile verranno date in consegna al sig. Tommaso Panettieri e detenute dallo stesso presso la ferramenta sita in via Polibio affinché consenta alla sig.ra Adele Aloisio (genitrice della Ladiana ndr.) allorquando le richiederà di far

effettuare il sopralluogo nei detti locali alla Commissione proveniente dalla Regione Puglia. Tale sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 03/11/2011". Il sopralluogo da parte dei controllori della Regione Puglia veniva effettuato il 24 e 25 ottobre 2011, ma alla data del 20.10.2011 era già intervenuto il rilascio dell'immobile: proprio sulla scorta del verbale di regolarità del 24 e 25 ottobre 2011 redatto dai funzionari regionali ANTONAZZO Michele e ALFARANO Vincenzo, i quali attestavano, peraltro, la presenza sul luogo di lavoro delle dipendenti CALDERONE Stefania e PERNA Alessandra, veniva liquidato il saldo. Sempre dal verbale di ispezione risulta la presenza di MICELLI Salvatore, probabilmente nella qualità di consulente della ditta EXECUTIVE come sembrerebbe evincersi dal rinvenimento, in sede di perquisizione presso gli uffici del predetto, della copia di una fattura relativa alla consulenza prestata in favore della EXECUTIVE per la redazione della istanza di ammissione al finanziamento. Può ritenersi così conclusa la descrizione delle vicende relative alle ditte e società interessate dalle indagini.

Condizione generale per l'emissione di qualsiasi provvedimento cautelare è la sussistenza di gravi indizi che, quantitativamente e qualitativamente valutati nella loro essenza e nella loro coordinazione logica, conducano a ritenere in modo razionale e altamente probabile, pur senza raggiungere la certezza propria del giudizio di cognizione, che il reato per cui si procede sia attribuibile all'indagato: l'indizio ex art. 273 c.p.p. è un elemento di investigazione in proiezione probatoria, mancante della consequenziale verifica, ma convincente come una prova attuale. Di conseguenza la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» non si atteggia allo stesso modo del termine «indizi» inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e che indica la cd. prova logica o indiretta, ovvero sia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Anche il dato normativo è oramai inequivoco atteso che il comma 1-bis dell'art. 273 c.p.p. (introdotto dall'art. 11 L. n. 63/2001) richiama espressamente i commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. e non anche il comma secondo. D'altronde va considerato il momento peculiare della fase delle indagini preliminari, in cui il procedimento de libertate s'iscrive, che è connotato, da un lato, dalla fluidità dell'imputazione e, dall'altro, dalla finalità stessa della verifica che non è volta al risultato della certezza della colpevolezza (cui deve giungersi nel giudizio di cognizione per l'affermazione della responsabilità), ma soltanto di un consistente grado di probabilità (cd. qualificata) di colpevolezza dell'indagato.

Alla luce dei criteri esposti al giudicante appare consequenziale esprimere un giudizio di piena ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati per i quali è stata richiesta la applicazione di misura cautelare. Nel corso della esposizione che precede non è stato possibile, nonostante si trattasse di mera descrizione di fatti richiedente per definizione la asetticità,

astenersi da osservazioni e da commenti che, in definitiva, equivalgono ad assunti deponenti per la piena fondatezza dell'ipotesi accusatoria: tanto è dipeso soprattutto dalla solare evidenza degli elementi a carico e, soprattutto, dalla sfrontatezza, davvero provocatoria, dimostrata da MICELLI Salvatore il quale, come anticipato, è giunto al punto di denunciare una persona colpevole di non avergli corrisposto la sua parte di illecito profitto, allegando, peraltro, la dichiarazione di quella persona che gli attribuiva la colpa di averla "usata" per portare a termine i suoi piani. Ma la spregiudicatezza palesata dal predetto va ben oltre: appare chiara la sensazione che il Micelli abbia inteso portare a compimento l'attività predatoria di pubblico denaro quasi alla luce del sole, quindi con vera e propria iattanza, forse con protervia, come se a lui, in virtù di chissà quali prerogative, fosse consentito, ovviamente non dalla legge, ma dal contesto sociale, agire in quel modo: è, sotto certi aspetti, il discorso del mafioso di spicco che, nella zona di competenza, acquisisce una sorta di impunità consentita da un segmento di società degradata. Certamente non può aggiungersi che il Micelli abbia il carisma sinistro di un mafioso, ma la mentalità è quella e magari il senso dell'impunità anziché essere riposto nell'omertà dei consociati, viene fondato sulla incapacità del sistema, opinione non sempre errata. Ed, in effetti, la stessa storia di questo procedimento è la metafora dell'inefficienza in quanto, in definitiva, all'attenzione del giudice pervengono, grazie ai tempi impiegati dai funzionari regionali per sporgere denuncia, fatti risalenti ad un settennio, lasso temporale in cui il Micelli ha continuato, impunito, ad operare nei modi che gli sono consoni, così comesiapprendfe da recente annotazione di PG.

Chiusa tale parentesi di indole sociologica occorre motivare la ritenuta sussistenza dei gravi indizi. Punto di partenza è la innegabile Inconsistenza, talvolta anche materiale, delle aziende che hanno richiesto e, nel maggior numero di casi, usufruito dei pubblici finanziamenti: si è trattato di semplici apparenze create per porre in essere il presupposto necessario al perseguimento del fine. Si apprende, non senza sconcerto, che i controlli, non quelli formali sulla regolarità dei documenti, ma quelli "sul campo" sono previsti a campione quando dovrebbero essere espletati a "tappeto" e soprattutto dovrebbero essere preventivi rispetto alla erogazione che, invece, sussegue alla mera valutazione della regolarità documentale. Ed, allora, quando i controlli sono intervenuti ci si è trovati dinnanzi al nulla più totale: mai è stata riscontrato l'espletamento in corso di una attività (salvo un caso in cui quest'ultima è stata parto della fantasia o di qualcosa d'altro dei funzionari ispettivi) e talvolta non è stata neppure rinvenuta una sede a riprova che in quella documentazione ritenuta regolare era stato indicato un indirizzo di comodo. Ovviamente una struttura inesistente non poteva adempiere agli obblighi fiscali, tributari e previdenziali teoricamente incombenti: o meglio vi è stata una parvenza di adempimento solo nella misura in cui esso era funzionale al raggiungimento dello scopo e, pertanto, anche le parziali comunicazioni agli enti impositori rientrano nel novero degli artifici e raggiri. In materia è, poi, interessante notare che gli effetti di tali comunicazioni sono stati neutralizzati con un espediente alquanto raffinato e cioè la compensazione con crediti, soprattutto in materia di iva, inesistenti: certamente il raggio sarebbe emerso, ma con i dovuti

tempi della burocrazia. Intanto l'ostacolo era stato rimosso e nulla poteva impedire l'erogazione dei fondi: una splendida applicazione della tecnica del mordi e fuggi. L'operazione era per il Micelli ed accoliti davvero a costo zero in quanto neppure il prezzo della fideiussione veniva sostenuto grazie ad un ulteriore raggiro consistito nella creazione di false polizze e, quando ciò non era sufficiente, si giungeva persino a falsificare l'impronta e la firma di un notaio: davvero nulla poteva fermare il Micelli. Del resto l'esito della perquisizione subita dal predetto ha evidenziato il raffinato equipaggiamento nella di lui disponibilità: i programmi informatici posseduti erano in grado di creare falsi documenti di identità da utilizzare nella successiva fase. E, così, raggiro su raggiro, si perveniva agevolmente alla meta e cioè alla erogazione: lo stesso giorno dell'accredito delle somme si procedeva al sostanziale assorbimento dei fondi senza nessuna possibilità di recupero per la sprovveduta dispensatrice di denaro pubblico. Completano il quadro, ove ve fosse reale esigenza, le dichiarazioni rese dalle persone dichiarate come assunte e che, nella maggior parte dei casi, hanno evidenziato la totale ignoranza del loro status, mentre poche hanno affermato di aver espletato attività lavorativa, ma senza poter indicare neppure la tipologia del lavoro e la ubicazione della sede. Grimaldi Gabriella ha ammesso, poi, di essersi prestata a firmare alcune buste paga dietro modesta ricompensa in denaro elargita indirettamente dal Micelli e cioè tramite un suo accolito: probabilmente è questa la chiave di lettura delle dichiarazioni confermate del rapporto di lavoro rilasciate da persone compiacenti che non hanno saputo rinvenire il coraggio di affermare la verità e che, rendendosi complici nel reato, non dovrebbero rimanere al riparo dell'esercizio dell'azione penale. Evidenti sono gli intrecci tra le varie apparenti aziende e tanto conferma la regia del Micelli; per ovvie ragioni di economia espositiva si rimanda alla parte precedente in cui si è data articolata contezza di tali commistioni. Il Micelli, per creare un simile sistema, ha avuto bisogno di essere adeguatamente collaborato ed ha rinvenuto in LADIANA Loredana il suo braccio destro, mentre MARTINA Cecilia, RANIERI Teresa e GUARINO Anna hanno sistematicamente svolto i ruoli emergenti dalla descrizione dei fatti che precede e che certamente non sono ruoli ancillari: basti pensare alla circostanza di essere state le predette le destinatarie finali del denaro costituente l'illecito profitto attraverso l'espedito dei bonifici. Passando alla qualificazione giuridica dei fatti si rileva che l'opzione prescelta dal PM. è ineccepibile. Si apprezza la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati di truffa aggravata e di malversazione ai danni dello Stato per essere, come anticipato, chiarissimi gli artifici e raggiri, la conseguente induzione in errore della parte offesa ed il conseguimento del profitto illecito poiché derivante proprio dalle due complementari evenienze predette. Qualche considerazione di maggiore respiro si impone per il reato associativo e, in tale contesto, non appare fuor di luogo premettere brevi cenni di carattere generale.

La giurisprudenza ha da tempo stabilito gli elementi in base ai quali può configurarsi il reato di associazione per delinquere: essi sono la formazione e la permanenza di un vincolo associativo continuativo tra almeno tre persone, costituito allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione

del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte dell'illecito sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma criminoso (v. per tutte Cass. Sez. I sent. n. 6693 del 1979, ric. Pino; Cass. Sez. I sent. n. 3402 del 1992, ric. Niccolai ed altri).

E' ricorrente, pertanto, in giurisprudenza l'orientamento secondo cui "l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi costituiti:

a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) l'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di "mira" (Cass. Sez. I sent. n. 10107 del 1998, ric. Rossi e altri).

Si è comunque chiarito (Cass. Sez. I sent. n. 709 del 1993) che l'associazione per delinquere non è necessariamente un organismo formale, sostanziandosi nell'accettazione, da parte di almeno tre persone, di una disponibilità ed un impegno permanenti a svolgere determinati compiti al fine di realizzare fatti delittuosi.

E' dunque sufficiente che tale adesione dia vita a un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il programma criminoso.

Da ciò, infatti, derivano il danno immediato per l'ordine pubblico ed il pericolo per i beni che costituiscono l'oggetto giuridico dei delitti programmati, poiché l'impegno collettivo, consentendo di utilizzare immediatamente le risorse umane disponibili e le strutture appositamente predisposte, agevola la realizzazione dei delitti-scopo.

Nel definire i caratteri della condotta tipica di partecipazione, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I sent. n. 7462 del 1985) ha precisato che «il nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta punibile di tutti i reati di associazione, non si riduce ad un semplice accordo delle volontà, ma richiede un "quid pluris", che con esso deve saldarsi e che consiste, considerando il momento genetico, nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e, successivamente, in quel minimo di contributo effettivo richiesto dalla norma incriminatrice ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione.

Quello, cioè, che ha rilevanza non è che l'accordo venga consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma che in conseguenza delle manifestazioni di volontà dei singoli si realizzi, di fatto, l'esistenza della struttura prevista dalla legge e, una volta costituita l'associazione, il contributo apportato dal singolo si innesti nella struttura associativa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, pertanto, la materialità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad associazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, anche generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolgere, nell'ambito

dell'organizzazione, per portare il suo contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizzazione condividendone le finalità.

La Suprema Corte ha sottolineato, ancora, che, per la integrazione del reato in esame, occorre l'*affectio societatis scelerum*, cioè la consapevolezza del soggetto di avere assunto un vincolo associativo criminale che permane al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi (cfr. Cass. Sez. I^a, sent. n. 1332 del 1991).

L'*affectio societatis* si correla, quindi, alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione criminosa e di innestare la propria condotta nell'assetto organizzativo ed operativo di essa (cfr. Cass. Sez. V sent. n. 2543 del 1993). Si è conseguentemente specificato che il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato consiste essenzialmente nel carattere e nel modo di svolgersi dell'accordo criminoso, che, nel concorso di persone nel reato (anche continuato) avviene in via occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso), con la realizzazione dei quali si esaurisce, mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati programmati. L'esistenza di un siffatto vincolo associativo, pur non potendo evincersi dalla sola commissione di fatti criminosi può essere comunque desunta anche da *facta concludentia*, quali la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti, l'interdipendenza delle loro condotte, la predisposizione dei mezzi finanziari e la stessa efficienza dell'organizzazione.

Sempre la Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 11446 del 1994) ha esplicitato che «per quanto riguarda il dolo del delitto di associazione per delinquere è necessario che vi sia da parte dell'agente la coscienza e la volontà di compiere un atto di associazione, cioè la manifestazione di "*affectio societatis scelerum*" come tale, e la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostra automaticamente l'adesione alla stessa. Tuttavia l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. Anche la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione.

Tornando al caso concreto si configurano immediatamente insuperabili difficoltà nel ritenere le condotte del Micelli, della Ladiana e delle altre persone a cui il reato associativo è contestato sussumibili nel perimetro del classico concorso nel reato. Infatti si apprezzano ben definiti i contorni di un programma piuttosto articolato in esecuzione del quale i predetti indagati hanno

posto in essere un numero indeterminato di truffe aggravate ai danni della regione Puglia e, probabilmente, quelle per cui si procede costituiscono solo una parte della produzione criminale effettiva. Sarebbe una vera e propria contraddizione in termini ritenere che, con la consumazione di una truffa, andava a chiudersi una parentesi per, poi, aprirsene un'altra e così via, schema, questo, tipico del concorso di persone nel reato in cui l'accordo avviene in via occasionale ed accidentale e ciò anche quando si tratta di più reati avvinti da un medesimo disegno criminoso. La sussistenza di un programma si evince ancora dalla perfetta identità dei moduli operativi di volta in volta impiegati: basti pensare all'utilizzo delle false polizze, al sistematico svuotamento dei conti correnti lo stesso giorno dell'accredito dei finanziamenti, alla omissione di ogni adempimento fiscale e previdenziale, alla tecnica della compensazione con crediti inesistenti, al reclutamento di persone compiacenti che assumevano il ruolo di apparenti dipendenti della azienda di turno o, addirittura, di persone del tutto ignare, alla scelta dello stesso istituto di credito. Il concetto di programma richiama necessariamente la permanenza di un vincolo associativo in quanto solo attraverso esso è possibile concepire un'azione comune finalizzata alla realizzazione di quanto trasfuso, appunto, in un accordo. In definitiva la assiduità, l'intensità dei rapporti tra i soggetti, l'interdipendenza delle loro condotte evocano la sussistenza di un programma che, a sua volta, postula un vincolo qualificato, certamente non estemporaneo. Un importante tassello è dato dagli esiti delle perquisizioni subite dagli indagati: in data 09/06/2016, i militari della Guardia di Finanza eseguivano perquisizioni personali e locali disposte dal p.m. nei confronti del Micelli, della LADIANA, della MARTINA, della GUARINO, della RANIERI Teresa. Nell'ambito delle operazioni, venivano sequestrati nei confronti di GUARINO Anna un timbro ad inchiostro della ditta Game Over di Spinelli Giorgio, una copia fotostatica della patente di guida e tessera sanitaria di Palomba Pasquale, alcune copie fotostatiche di documenti di identità di vari soggetti, due fotocopie di prospetto paga emessi dalla ditta Game Over di Spinelli Giorgio riferite alla lavoratrice Maiorino Rosa, una copia dei prospetti paga emessi dalla ditta Puliters di Palomba Pasquale. GUARINO Anna è risultata beneficiaria di un bonifico eseguito, in data 18/09/2013, dalla Game Over di Spinelli Giorgio per euro 13.200,00 con causale "donazione" e, in data 03/10/2013, di altro bonifico emesso dalla Puliters di Palomba Pasquale, per euro 10.000,00 con causale "risarcimento prestito". Nella disponibilità di RANIERI Teresa è stata rinvenuta una cartellina contenente la seguente documentazione: prospetti paga emessi dalla ditta Puliters di Palomba Pasquale; prospetto contabile della ditta Puliters di Palomba Pasquale. RANIERI Teresa è risultata beneficiaria di un bonifico eseguito, in data 18/09/2013, dalla Game Over di Spinelli Giorgio per euro 13.200,00 con causale "donazione" e, in data 03/10/2013, di altro bonifico proveniente dalla Puliters di Palomba Pasquale, per euro 10.700,00 con causale "risarcimento prestito". Nella disponibilità di MARTINA Cecilia sono stati rinvenuti alcuni estratti del proprio conto corrente comprovanti una serie di accrediti effettuati mediante bonifici emessi da vari soggetti anch'essi beneficiari del finanziamento della Regione Puglia ed in particolare: 26/04/2013, accredito bonifico per euro 13.000,00, disposto da Volpe Domenico; 13/08/2013, accredito bonifico per euro 32.500,00,

disposto da Center Call di Albano; 20/09/2013, accredito bonifico per euro 39.200,00, disposto da Spinelli Giorgio; 04/10/2013, accredito bonifico per euro 16.300,00 disposto Puliters di Palomba. Nella disponibilità di LADIANA Loredana i militari hanno rinvenuto quanto segue: copia per il cliente del contratto di conto corrente bancario acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, nr. 107645 intestato a Game Over di Spinelli Giorgio; comunicazioni di assunzioni/cessazioni modello UNILAV, datore di lavoro Puliters di Palomba Pasquale, anno 2016; certificazione unica 2016 per l'anno 2015 emessa dal datore di lavoro Palomba Pasquale nei confronti del dipendente Veltri Giacomo; prospetti paga (periodo gennaio/aprile 2016) emesse dalla Puliters di Palomba Pasquale; comunicazioni di assunzioni/cessazioni modello UNILAV, datore di lavoro Game Over di Spinelli Giorgio, anno 2015; comunicazioni di assunzioni modello UNILAV, datore di lavoro Big Service di Voipe Domenico. LADIANA Loredana è risultata beneficiaria di un bonifico eseguito, in data 18/09/2013, dalla Game Over di Spinelli Giorgio per euro 13.200,00 con causale "donazione" e, in data 03/10/2013, di altro bonifico proveniente dalla Puliters di Palomba Pasquale, per euro 15.000,00 con causale "risarcimento prestito". Né sono carenti elementi per ritenere che il sodalizio avesse una sua struttura costituita da una predisposizione di mezzi idonei: l'ufficio del Micelli, a pieno titolo, può considerarsi la base operativa, dotata di adeguati mezzi informatici, di modulistica ivi compresi i modelli sui quali venivano stampate le false polizze, di spazi idonei a concertare le imprese criminose. Infine alcune emergenze inducono a ritenere che gli illeciti profitti fossero di volta in volta distribuiti tra i vari partecipi sia pure non in misura "paritaria".

Non si apprezzano, allo stato, elementi a favore degli indagati ed appare oggettivamente difficile ipotizzare elementi sopravvenuti in grado di modificare significativamente l'attuale assetto indiziario: invero va osservato che nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo gli elementi di natura oggettiva e di fatto aventi rilievo concludente.

I fatti non sono stati posti in essere in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, né si apprezza la ricorrenza di una causa di estinzione dei reati o dell'eventuale pena.

Si apprezzano, al contrario, nelle richieste connotazioni di concretezza ed attualità, le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di condotte della stessa indole: l'attività criminosa in oggetto deve ritenersi necessariamente seriale e la notevole professionalità raggiunta dal Micelli e dai suoi sodali non potrà che confluire in ulteriori manifestazioni se non interviene un fatto impeditivo quale la applicazione di misura cautelare: del resto un simile sbocco appare ancora più pressante stante la estrema gravità delle condotte consistite nel sottrarre ignobilmente importi notevolissimi di denaro pubblico destinato alle fasce più deboli.

Non è di ostacolo alla applicazione della misura cautelare il lasso di tempo trascorso dai fatti per i quali si procede, dovuto in parte al ritardo con il quale la regione ha interessato l'AG., ma

anche alla complessità degli accertamenti che ha coinvolto la Gdf., l'ispettorato del lavoro e l'INPS. Si apprende, comunque, che la attività di consulente finanziario del Micelli, paravento per poter portare a termine le truffe, è ancora in essere e, ragionevolmente devesi ritenere ancora in piedi la struttura tesa alla reiterazione di reati della stessa specie. Invero i militari della Gdf., data 31.8.2018, hanno riferito che l'indagato continua imperterrito ad operare e, per di più, affiancato a soggetti di notevole spessore criminale. Relativamente ai criteri di scelta della misura, l'anzidetta esigenza cautelare può essere salvaguardata, con riferimento al Micelli, esclusivamente con la misura carceraria in quanto al predetto deve essere sottratta ogni libertà di movimento, ben potendosi ipotizzare che la illecita attività continui in presenza di arresti domiciliari attraverso direttive impartite ai sodali costituenti la folta rete che circonda lo stesso; per la Ladiana il PM. ha richiesto la applicazione della misura degli arresti domiciliari e tale opzione è vincolante per il GIP. anche se alla predetta devono accreditarsi le stesse potenzialità del suo complice. Quanto ai Micelli si rileva ancora che non impedisce l'applicazione della misura menzionata il disposto dell'art. 275 comma 2 bis c.p.p. in quanto il giudizio di elevata probabilità di recidivazione espresso preclude in via logica la possibilità di ritenere concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendosi operare una positiva valutazione prognostica sulla futura astensione del colpevole della commissione di ulteriori reati ex art. 165 comma 1 c.p. Si ritiene inoltre di escludere in radice tale possibilità, in ragione della gravità dei fatti per il quale si procede, dei limiti di pena edittale previsti per i delitti in contestazione, essendo peraltro del tutto prematura ogni possibile valutazione relativamente all'applicazione di benefici premiali in caso di possibili ed eventuali richieste di accesso a riti alternativi ovvero alla concessione di riduzioni di pena legate al positivo apprezzamento di condotte processuali o extraprocessuali, allo stato del tutto carenti. Le medesime considerazioni inducono ragionevolmente a prevedere l'irrogazione di una pena detentiva superiore ai tre anni di reclusione. La misura carceraria si appalesa inoltre del tutto proporzionata rispetto all'entità dell'irroganda pena detentiva tenuto conto, ancora una volta, dei limiti edittali previsti per i reati oggetto di addebito, della gravità delle condotte concretamente poste in essere dall'indagato, della recidiva reiterata contestata.

PTM.

Letti ed applicati gli artt. 282, 291 e 292 cpp. applica a Micelli Salvatore per i reati indicati nell'editto di accusa, ad eccezioni di quelli rubricati sotto l'art. 316 bis CP., la custodia cautelare in carcere. Ordina che gli agenti e gli ufficiali di PG. provvedano alla cattura dello stesso e alla immediata traduzione presso la più vicina casa circondariale con avvertenza della facoltà di nominare difensore di fiducia che, se effettivamente nominato, dovrà essere tempestivamente avvisato. Applica a Ladiana Loredana, con riferimento a tutti i reati a lei contestati, la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari. Ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che la predetta sia rintracciata e immediatamente condotta presso la propria abitazione in Taranto come in epigrafe indicata, per rimanere a disposizione dell'autorità

giudiziaria che procede nei suoi confronti. Inibisce ogni contatto anche informatico e telefonico con persone estranee al nucleo familiare per come emerge dal certificato dello stato civile. Manda al personale della GdF. di Taranto per i controlli saltuari. Manda alla cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza in duplice copia al Pubblico Ministero che l'ha richiesta, per l'esecuzione; dispone che l'autorità di polizia giudiziaria procedente dia tempestiva notizia alla Cancelleria di questo giudice dell'avvenuta esecuzione del presente provvedimento. Manda alla Cancelleria per ogni altro adempimento.

Taranto 10 dicembre 2018.

IL GIUDICE

Dr. Giuseppe TOMMASINO

Tribunale di Taranto Sezione Giu/Cup Depositato il
10 DIC. 2018
In Cancelliere Carmine DE FASCALIS

Per copia esec. al P.M. di Taranto, 11.12.2018

Carmine DE FASCALIS
Il Cancelliere